

Consorzio di Bonifica Euganeo Este (OPD)

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA PER LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

Nuovo testo del Regolamento di Polizia Idraulica, con modifiche ed aggiornamenti rispetto al Regolamento vigente approvato con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 12.2.1990, esecutiva giusta comunicazione Regione del Veneto prot. 868/40612 del 7.4.1991, apportate con la Deliberazione di Consiglio Consortile n. 20 del 31 Luglio 2002.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA

PREMESSA

Il Consorzio di Bonifica Euganeo - di seguito "Consorzio" -, costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1228 del 7 Marzo 1978, è ente di diritto pubblico - ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 2 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni - retto da proprio Statuto approvato dalla Giunta Regionale del Veneto.

Il Consorzio a termini di Statuto provvede, tra l'altro,:

- a) all'esecuzione delle opere di bonifica e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali e loro ricerca, le connesse opere idraulico-agrarie, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue, di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione;
- b) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere consortili;
- c) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata, e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. 8/5/1904, n. 368 sui corsi d'acqua indicati dal citato R.D., nonché sulle opere in manutenzione per effetto del R.D. 13/2/1933, n. 215, e successive modificazioni, e della L.R. 1/3/1983, n. 9 come attuata, per il comprensorio consortile, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 16 del 12.1.2000.

Titolo I

Oggetto del Regolamento – Funzioni del Consorzio – Opere

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia di manutenzione, esercizio e custodia delle opere di bonifica e di irrigazione⁽¹⁾.

Art. 2 – Funzioni

Le funzioni, indicate all'art. 1, concernono:

- a) le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
- b) le opere idrauliche e quelle relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione;
- c) le opere di bonifica di competenza privata;
- d) le opere di miglioramento fondiario.

Art. 3 – Opere pubbliche di bonifica

Sono pubbliche le opere di bonifica, di competenza dello Stato o della Regione, eseguite dal Consorzio su concessione ed allo stesso affidate per la manutenzione.

Art. 4 – Opere idrauliche e relative a corsi d'acqua naturali

Sono parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione le opere idrauliche e le opere relative a corsi d'acqua naturali pubblici indicate, unitamente a quelle di cui al precedente art. 3, nell'elenco approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.16 del 12.1.2000, che viene *allegato* al presente regolamento con il **numero 1**.

Art. 5 – Opere di bonifica di competenza privata

Sono di competenza privata le opere di bonifica d'interesse di uno o più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche.

Art. 6 – Opere di miglioramento fondiario

Sono di miglioramento fondiario le opere che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale.

⁽¹⁾ cfr. R.D. n. 215/1933; L.S. n. 183/1989; L. n. 36/1994; D.L.vo n. 152/1999; L.R. n. 3/1976; L.R. n. 9/1983; L.R. n. 1/1991; L.R. n. 25/1996.

Art. 7 – Esercizio delle funzioni del Consorzio

Il Consorzio esercita le funzioni indicate all'art. 1:

- a) in via ordinaria, sulle opere di cui agli artt. 3 e 4;
- b) in caso d'inerzia dei proprietari interessati, sulle opere di cui all'art. 5;
- c) d'iniziativa o su richiesta dei proprietari interessati, sulle opere di cui all'art. 6.

Titolo II

Gestione e conservazione delle opere pubbliche

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Uso delle opere e degli impianti

L'uso delle opere e degli impianti di scolo, irrigui e promiscui deve avvenire nel rispetto della destinazione d'uso dell'opera, delle norme tecniche, delle norme sulla sicurezza del lavoro e di ogni altra disposizione concernente l'utilizzo di beni appartenenti al demanio, statale e regionale.

Art. 9 – Esercizio irriguo

L'esercizio irriguo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo VI del presente regolamento.

Art. 10 – Occupazioni

Le occupazioni, rese necessarie dallo svolgimento delle funzioni del Consorzio, restano disciplinate dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 11 – Accesso ai fondi

Il personale consorziale, può accedere al fondo, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione dei suoi compiti.

Il Consorzio è responsabile nei confronti del proprietario del fondo per gli eventuali danni causati dal mezzo e/o dal personale consorziale nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

Quando per garantire l'accesso alle opere consortili, sia necessario realizzare manufatti che mettono in comunicazioni proprietà private diverse, il Consorzio provvederà alla posa di segnaletica indicante l'uso esclusivo del manufatto di attraversamento da parte del personale consortile.

Art.12 - Manutenzione dei canali, argini ed impianti

Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò in manutenzione del Consorzio. Per quelli che hanno

acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento - per quanto riguarda la viabilità esercitata sulla strada - spetta agli Enti o ai proprietari interessati.

Nella manutenzione delle opere di bonifica devono essere adottate, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 13 - Sbocchi dei fossi privati e scarichi nei canali consorziali

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consorziale deve essere munito di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra nel recipiente. Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

Lo scarico delle acque reflue, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella canalizzazione consorziale è comunque subordinato alla concessione del Consorzio.

I canoni previsti dal presente Regolamento, verranno ridotti della metà qualora la ditta concessionaria provveda all'installazione di impianti di fitodepurazione in aggiunta ai sistemi convenzionali di depurazione. La validità di tali impianti, e conseguente applicazione del canone agevolato, verrà valutata caso per caso dalla Direzione consortile.

Esula dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi di cui all'art. 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 14 - Manovra delle paratoie – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consorziale, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, anche durante i servizi di piena, la manovra delle paratoie stesse è effettuata dai privati sotto la propria responsabilità.

Esigenze connesse a stati di piena, possono consentire al personale consortile di imporre o impartire particolari disposizioni in ordine alla manovra delle suddette paratoie.

Invece, le manovre delle paratoie di sbarramento in alveo e di derivazione per uso irriguo sono eseguite dal personale del Consorzio o sotto la vigilanza di tale personale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie private compete ai privati, come stabilito dalla vigente legislazione.

Art. 15 – Zone di rispetto

Lungo entrambi i lati dei canali, indicati nell'elenco allegato 1, sono istituite – in fregio agli stessi – zone di rispetto destinate:

- a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;

- c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali perché siano successivamente utilizzati come ammendante agricolo;
- d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali.

Le anzidette zone di rispetto avranno ampiezza, in ogni lato:

- di m. 2 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati);
- di m. 2 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata.

Art. 16 – Compensi e indennizzi

Nessun compenso spetterà ai singoli proprietari interessati:

- per il transito sulle zone di rispetto di mezzi operativi e di personale del Consorzio, od operanti per conto di esso;
- per il deposito sulle zone di rispetto di erbe di sfalcio fondo e sponde canali;
- per il taglio od abbattimento di piante, arbusti, impedimenti in genere, ostacolanti l'operosità dei mezzi meccanici consorziali;
- per il deposito temporaneo del materiale di espurgo dei canali per la loro manutenzione e per il periodo necessario e limitatamente alle zone di rispetto, affinché esso prenda quella consistenza atta allo stendimento sulle campagne circostanti, qualora non abbia caratteristiche tali che ne rendano obbligatoria la consegna alle pubbliche discariche, ovvero l'utilizzo previsto dalla legge.

Nella sola eventualità che per l'effettuazione degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, si rendesse necessario il transito, ovvero l'occupazione temporanea in corrispondenza ad una fascia di terreno attigua al corso d'acqua, di larghezza superiore a m 2, il Consorzio corrisponderà ai proprietari un indennizzo per il danno eventualmente arrecato, relativamente a detta larghezza di terreno eccedente la fascia di rispetto, al prezzo unitario che sarà fissato annualmente dalla Giunta Consorziale.

CAPO II

DIVIETI

Art. 17 – Spazio di rispetto fra le sponde dei corsi d'acqua

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo art. 18, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Art. 18 – Divieti assoluti

E' assolutamente vietato rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui ai precedenti artt. 3 e 4:

- a) eseguire qualunque piantagione, impiantare siepi, costruire fabbricati, effettuare movimenti di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori, o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini, o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di due metri per le piantagioni e di metri da uno a due per le siepi e per il movimento del terreno, e di metri da quattro a dieci per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
- b) aprire canali, fossi, eseguire qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori, o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. La distanza non può in alcun caso essere inferiore a metri due, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.

I fabbricati, le piante e le siepi esistenti o che per nuova opera realizzata dal Consorzio, risultassero a distanza inferiore a quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b), sono tollerate qualora non rechino pregiudizio. La sostituzione di tali fabbricati, piante e siepi non può essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite;

- c) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza inferiore a metri cinquanta dal piede degli argini, o delle sponde, o delle scarpate suddette;
- d) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere anzidette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- e) eseguire opere o qualsiasi tipo di intervento che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini ed i loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;
- f) ingombrare, totalmente o parzialmente, i canali con getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria o ad inquinamento dell'acqua;
- g) effettuare depositi di terra o di altri materiali entro dieci metri dai corsi d'acqua, che per una qualsiasi circostanza possano esservi trasportate con effetti ingombranti;

- h) ingombrare o depositare materiali sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle recinzioni ed altre dipendenze delle opere stesse.

Art. 19 – Divieti in caso di mancata concessione o licenza

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui agli artt. 3 e 4, a chi non ne ha ottenuto la concessione o la licenza a norma dei successivi articoli 21 e 22:

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, di chiuse, di pietraie o di altre opere, da cui possa derivare una alterazione in qualunque modo del libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni e le alterazioni ai ripari e difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altro manufatto ad essi attinenti;
- e) la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio o l'attraversamento con qualsiasi mezzo meccanico di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini ed il transito di animali di ogni sorta;
- f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d'acqua, dirette a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acque reflue di case, di opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 18, lett. f);
- h) qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- i) lo stabilimento di nuove risaie;
- j) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;

- k) l'estrazione di erbe, di ciottoli, di ghiaia, di sabbia e di altri materiali dai corsi d'acqua. Qualunque autorizzazione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta sia riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- l) la costruzione e la realizzazione di ponticelli o di passaggi attraverso i canali e le strade;
- m) la costruzione di nuovi fabbricati a distanza compresa fra metri quattro e dieci dal ciglio di corsi d'acqua consorziali o dall'unghia a campagna di rilevati arginali consorziali o da altre opere consortili;
- n) la ristrutturazione di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quelle previste al precedente art.18;
- o) la posa in opera di qualsiasi manufatto o di linee di impianti a rete (acquedotti, metanodotti, telefonici, elettrici, ecc) paralleli a scoli, canali di bonifica e canalette irrigue consortili, a distanza non inferiore a metri due e non superiore a metri dieci, a seconda dell'importanza dell'opera consortile.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE LICENZE

Art. 20 – Concessioni e licenze

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h), l) m), n) e o), del precedente art. 19.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), j) e k) dello stesso art. 19.

I contratti regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico 22/03/1900, n. 195, tengono luogo della licenza di cui al precedente comma.

La richiesta di concessione/licenza viene presentata al Consorzio utilizzando il modello **allegato** con il **numero 2**.

Art. 21 – Rilascio delle concessioni e delle licenze

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione o licenza - di seguito genericamente "concessione" - deve farne regolare domanda, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda di disegni delle opere stesse, debitamente firmati dal richiedente.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere.

L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, alla Direzione consortile a ciò competente ai sensi dell'art.36 del vigente Statuto del Consorzio. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.

Le concessioni e le licenze, indicate all'art. 20, vengono rilasciate dal Consorzio, come da modelli **allegati** con i **numeri 3 e 4**, su conforme avviso dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (art. 136 1° comma del R.D. 368/1904).

Art. 22 – Contenuto delle concessioni e licenze

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso, il canone annuo, nonché, limitatamente alle concessioni di scarico di reflui rilasciate a non consorziati, il contributo annuo.

L'importo del canone annuo è desunto dalla tabella **allegato numero 5** al presente regolamento, mentre quello del contributo annuo viene ricavato dal Piano di Classifica per il riparto degli oneri di bonifica.

Il canone annuo per le concessioni verrà adeguato ogni tre anni con apposita Deliberazione di Giunta Consortile.

Nelle predette concessioni e licenze dev'essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà del Consorzio di revocarle, di modificarle e di imporre ulteriori condizioni;
- d) limitatamente alle concessioni di scarico di acque reflue di cui all'art. 19, lett. g), con la facoltà del Consorzio di revocarle in qualsiasi tempo, rispettando il criterio dell'ordine cronologico, qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle acque di bonifica o di irrigazione, desumibile dal P.G.B.T.T.R., o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui;
- e) con l'obbligo dei destinatari delle stesse di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- f) con l'obbligo di pagamento di tutte le spese di contratto, di registrazione, di trascrizione ipotecaria, quando queste siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, di copie di atti, ecc.;
- g) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di cui al precedente art. 18, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e della polizia delle opere di cui al presente regolamento.

Le concessioni sono rinnovabili. All'uopo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa. Nel caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene, il Concessionario o chi ne ha diritto è tenuto a segnalare il fatto al Consorzio affinché si provveda alle opportune registrazioni amministrative.

Per particolari esigenze o pubbliche utilità o problemi di incolumità per le persone, la Giunta potrà procedere all'esame e all'eventuale rilascio di concessione o autorizzazione in deroga alle norme del presente Regolamento.

ART.23 – Termine della concessione

La concessione ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca o la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata con R.R.

ART. 24 - Divieto di cessione

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell'uso e del godimento delle concessioni.

ART. 25 - Riscossione canone di concessione

Per la riscossione dei canoni di concessione, di cui al successivo art. 32 , possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli.

ART. 26 - Diritti di terzi

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

ART. 27 - Esecuzione dei lavori – Riparazione dei danni – Manutenzione dell'opera

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario senza alcuna corresponsabilità da parte del Consorzio.

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, d'ufficio, all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese al Concessionario.

Alla manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, dell'opera deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio il Consorzio, sempre addebitandone la spesa al Concessionario.

ART. 28 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

ART. 29 - Danni all'opera

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

ART. 30- Esigenze idrauliche

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario che può procedere a rinuncia ex art. 28 - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

ART. 31 - Durata della concessione

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore ad un trentennio.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed alla asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede d'ufficio il Consorzio a spese del Concessionario.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

ART. 32 - Canone di concessione

Il Concessionario deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un canone in denaro così come determinato, per le varie tipologie di concessioni e licenze, nella allegata **Tabella 5**. Detto canone può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo, nella misura modificata, salvo il diritto da parte sua alla rinuncia della concessione; rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

I canoni di cui al precedente comma vengono aggiornati ogni tre anni, in sede di approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto dei costi di gestione e su apposita relazione della Direzione consortile.

ART. 33 - Trasferimento della proprietà

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete ed il domicilio dei subentrati.

ART. 34 - Trascrizione ipotecaria

Il Concessionario deve prestarsi in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione, ai fini dell'eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

ART. 35 - Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, sopralluoghi, copia di atti o quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.

Le spese di istruttoria, che devono essere rimborsate dal Concessionario, vengono determinate, e successivamente aggiornate, con provvedimento della Giunta Consortile che può fissare quote diverse di rimborso in relazione alla complessità delle singole tipologie di pratiche.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori previsti, il Consorzio può richiedere un deposito cauzionale di importo non superiore a venti annualità del canone previsto nell'art.32.

ART. 36 - Esecuzione lavori d'ufficio

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

ART. 37 - Inizio ed ultimazione lavori

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve prendere accordi con l'ufficio tecnico consorziale per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto ufficio per i necessari riscontri.

ART. 38 - Revoca della concessione

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa.

ART. 39 - Prescrizioni tecniche

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia all'atto esecutivo sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata se non previamente autorizzata dal Consorzio.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.

CAPO IV

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 40 – Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio

Con l'autorizzazione scritta del Consorzio, i consorziati possono aprire, per lo scolo delle acque dei loro terreni, le necessarie bocche di scarico in corrispondenza alle sponde dei fossi e dei canali delle campagne adiacenti.

I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità stabilite nelle autorizzazioni, adeguati ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio preesistente.

Art. 41 – Irrigazione con acque dei propri fossi

Nei limiti consentiti dal Codice Civile, è pienamente libero ai consorziati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi, non compresi fra quelli di cui agli artt. 3 e 4, purché osservino l'obbligo di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, nonché di provvedere, mediante fossi di scarico, al più sollecito scolo possibile delle acque eccedenti il bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico ⁽²⁾.

Resta stabilito che l'uso irriguo dell'acqua, sia derivata direttamente da opere consorziali che da affossature private, comporta per il privato l'assoggettamento al pagamento del contributo consortile di irrigazione.

Art. 42 – Obblighi generali dei consorziati

I consorziati debbono:

- ✓ a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- ✓ b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- ✓ c) estirpare tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- ✓ d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza di due metri in ogni lato per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e per altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi ed i grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;

⁽²⁾ si ipotizza che i fossi privati siano assimilabili agli invasi, previsti dall'art. 28, 3° c., della L.S. n. 36/1994, e che, quindi, nei loro riguardi non sussista l'obbligo di richiedere licenza o concessione di derivazione d'acqua.

- i) lasciare agli addetti del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo;
- j) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i manufatti idraulici privati.

Titolo III

Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di bonifica di competenza privata

Art. 43 – Obblighi dei proprietari

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

Art. 44 – Compiti del Consorzio

Per favorire il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 43, il Consorzio svolge, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione o di completamento della rete irrigua;
- b) invitare i proprietari interessati perché provvedano alle opere ed ai lavori di loro competenza.

Art. 45 – Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata

In relazione a quanto stabilito dagli artt. 43 e 44, i fossi di scolo di competenza privata vengono così classificati:

- a) fossi: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) fossi comuni: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) capifosso: quelli convoglianti più fossi comuni, che assolvano funzioni di particolare importanza.

Art. 46 – Lavori e opere a carico dei privati

Alla realizzazione ed alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei:

- *fossi*, provvedono i singoli proprietari interessati
- *fossi comuni e capi fosso*, provvedono i proprietari frontisti dal ciglio del colatore alla metà del fosso, salvo concordare la divisione del lavoro in due tratti equivalenti.

I lavori di manutenzione straordinaria, l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, i lavori e le opere necessari per completare la funzionalità delle opere irrigue, possono essere, a richiesta e a spese degli interessati, progettati dal Consorzio il quale predispone la relativa perizia con il preventivo della spesa e il riparto delle medesime a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario, secondo il sistema di esecuzione che riterrà, nel rispetto della vigente normativa, più conveniente

Art. 47 – Surroga del Consorzio ai proprietari inadempienti

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, provvede, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.

Il dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Regionale competente per territorio approva i progetti delle opere di competenza privata e la ripartizione dei relativi oneri proposti dal Consorzio, qualora si verificano i presupposti e secondo le modalità e gli effetti previsti dal presente articolo. Il provvedimento di approvazione deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Consorzio.

Titolo IV

Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di miglioramento fondiario

Art. 48 – Funzioni del Consorzio

Il Consorzio esercita le funzioni di cui all'art. 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi, sia su richiesta dei proprietari interessati sia d'iniziativa qualora gli vengano affidate le funzioni di Consorzio di miglioramento fondiario.

Art. 49 – Esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario

In presenza della richiesta degli interessati indicata all'art. 48, il Consorzio predispone il progetto dei lavori con il preventivo della spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati, dando poi corso alle opere con il sistema di esecuzione che riterrà più conveniente.

Il credito del Consorzio verso i proprietari per la esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, siano essi comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale.

Art. 50 – Esercizio delle funzioni

Nell'esercizio delle funzioni concernenti le opere di miglioramento fondiario, di natura privatistica, il Consorzio regola i rapporti con gli utenti di tali opere tramite convenzione.

Titolo V

Sanzioni

CAPO I

PENE

Art. 51 – Sanzioni penali: rinvio

I fatti e gli attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 52 – Intimazione a desistere

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 51 s'intima al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente consorziale autorizzato (capo operaio-assistente).

Art. 53 – Agenti consorziali

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, sono elevati dagli agenti del Consorzio.

All'uopo, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Giudice Unico del mandamento dove ha sede il Consorzio ⁽³⁾.

Art. 54 – Verbali di accertamento

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera come da modello *allegato* con il *numero 6* e debbono contenere:

- 1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- 2) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
- 3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
- 4) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore e dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la

⁽³⁾ cfr. art. 70, R.D. n. 215/1933.

contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

- 5) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
- 6) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
- 7) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 32;
- 8) la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 55 – Trasmissione dei verbali al Sindaco

Il Consorzio trasmette i verbali di cui all'art. 54 al Sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione, unitamente alle sue proposte e al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione, si è operato il sequestro di oggetti o di animali, la rimessione dei verbali deve avvenire entro ventiquattro ore con le cose sequestrate.

Il Sindaco provvede al successivo invio dei verbali al Tribunale territorialmente competente.

Art. 56 – Restituzione o affidamento a custodi delle cose sequestrate

Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento dell'ammenda, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia dell'ammenda, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Art. 57 – Riduzione delle cose allo stato precedente

Il Sindaco, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

Art. 58 – Rimborso spese degli atti

Il Sindaco, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

Art. 59 – Sorveglianza dei lavori

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Art. 60 – Oblazione

La domanda di oblazione, la sua ammissibilità e gli effetti della medesima restano disciplinati dalle corrispondenti norme della L. 24/11/1981, n. 689.-

Non si intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 61 – Sanzioni per violazione dell'art. 18

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a 619,75 ⁽⁴⁾.

Art. 62 – Sanzioni per violazione dell'art. 19

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 19 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) da €. 8,26 ⁽⁵⁾ a €. 61,97 ⁽⁵⁾ per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 19 o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio;
- 2) da €. 6,20 ⁽⁵⁾ a €. 41,32 ⁽⁵⁾ per avere eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva licenza ai sensi del sopracitato articolo, o per non aver ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio.

Art. 63 – Sanzioni per le restanti violazioni

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nei precedenti artt. 61 e 62, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €. 6,20 ad un massimo di €. 123,95 ⁽⁷⁾.

Art. 64 – Sanzioni per inosservanza alle concessioni o alle licenze

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o della licenza, le quali possono essere revocate.

Art. 65 – Intimazione a desistere e contestazione della violazione

Nel caso di violazione delle disposizioni dei precedenti artt. 18 e 19 lettere a, b, c, d, g, l, s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad accertare la violazione.

⁽⁴⁾ cfr. art. 61, D.L.vo 30/12/1999, n. 507.

⁽⁵⁾ v. art. 143, I° c., n. 1 e 3, R.D.L. n. 386/1904; R.D.L. n. 2312/1927; L. n. 603/1961; artt. 101, 113, I° c.; L. n. 689/1981; D.L.vo n. 507/1999, art. 96.

⁽⁷⁾ v. note n. 5 e 6.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

Art. 66 – Pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato al Sindaco del Comune in cui fu accertata la violazione.

Art. 67 – Poteri degli agenti consorziali

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al Capo II, del presente regolamento, gli agenti del Consorzio possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Art. 68 – Rapporto dell'agente consorziale

L'agente del Consorzio che ha accertato la violazione redige un rapporto giusta quanto previsto dal successivo art. 69 e come da modello **allegato** con il **numero 7**, da inoltrare al Sindaco del Comune in cui fu accertata la violazione.

All'uopo, il personale deve prestare il giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il Consorzio.

Art. 69 – Forma e contenuto del rapporto

I rapporti di cui al precedente art. 68 sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- b) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
- c) l'indicazione del fatto costituente la violazione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la violazione stessa, nonché le prove od indizi a carico del trasgressore, qualora ne esistano;
- d) il nome, cognome, domicilio e residenza abituale, e le qualità del trasgressore, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che accerta la violazione; e le dichiarazioni che il trasgressore ha fatto, se presente, all'atto dell'accertamento della medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta del trasgressore, essere da lui stesso firmate;
- e) le stesse indicazioni dal numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del trasgressore, sia del danno cagionato dalla violazione stessa;
- f) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
- g) le intimazioni fatte, i provvedimenti adottati, le contestazioni e le notificazioni eseguite, a termini del precedente art. 65;
- h) la firma dell'agente che ha accertato la violazione.

Art. 70 – Trasmissione dei rapporti

Il Consorzio trasmette i rapporti di cui al precedente art. 69 alla Regione, se riguardano violazioni dell'art. 18, al Sindaco del Comune in cui fu accertata la violazione, se riguardano violazioni dell'art. 19, unitamente alle sue proposte e al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

Se nel procedere all'accertamento della violazione, si è operato il sequestro di oggetti o di animali, la rimessione dei rapporti deve avvenire entro ventiquattro ore con le cose sequestrate.

Art. 71 – Autorità competente ad applicare le sanzioni

L'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli del presente Capo II è la Regione, per le violazioni dell'art. 18, il Sindaco per quelle dell'art. 19⁽⁸⁾.

Art. 72 – Restituzione o affidamento a custodi delle cose sequestrate

Si applica l'art. 56.

Art. 73 – Riduzione delle cose allo stato precedente

Si applica l'art. 57.

⁽⁸⁾ cfr. art. 93, lett. i) D.L.vo n. 507/1999; L.R. n. 10/1977.

Art. 74 – Rimborso spese degli atti

Si applica l'art. 58.

Art. 75 – Sorveglianza dei lavori

Si applica l'art. 59.

CAPO III
PROVENTI DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Art. 76 – Devoluzione dei proventi

Spettano al Consorzio i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ cfr. art. 100, 3° c., R.D. n. 215/1933; art. 23, L.S. n. 689/1981.

Titolo VI

Esercizio irriguo

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 77 – Oggetto

Le norme contenute nel Titolo VI del presente regolamento disciplinano lo svolgimento dell'attività irrigua consortile.

Art. 78 – Definizioni

Ai fini delle norme del presente Titolo si intende per:

- a) **"utente irriguo"**: il consorzio che beneficia dell'attività d'irrigazione svolta dal Consorzio;
- b) **"catasto irriguo"**: lo strumento del Consorzio nel quale sono registrate e catalogate tutte le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del servizio irriguo;
- c) **"turni irrigui"**: la periodica rotazione dell'esercizio irriguo tra i soggetti interessati (utenti irrigui);
- d) **"rete irrigua"**: l'insieme di canali adduttori, canali distributori e canalette adacquatrici private, necessario per l'esercizio irriguo.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IRRIGUA

Art. 79 – Catasto irriguo

Il Consorzio costituisce, conserva e aggiorna il catasto irriguo.

Nel catasto irriguo i beni sono registrati con il cognome e nome, data di nascita, domicilio e codice fiscale dei rispettivi proprietari, con l'indicazione della superficie, dei fogli, dei mappali e quanto altro necessario per una perfetta indicazione nonché conservazione del catasto stesso.

Nel caso di passaggio di proprietà, la voltura al catasto irriguo è eseguita direttamente dall'ufficio consortile tramite gli atti ufficiali dell'U.T.E. o per interessamento diretto del nuovo intestatario su presentazione di idoneo atto.

Art. 80 – Durata dell'attività irrigua

L'irrigazione dei terreni inclusi nel catasto irriguo del Consorzio ha inizio normalmente dal mese di marzo e cessa entro il 30 ottobre.

Art. 81 – Turni irrigui

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, o per scarsità d'acqua, può provvedere ad organizzare turni per l'irrigazione, in relazione a particolari esigenze riscontrate, senza che gli utenti possano chiedere un indennizzo di sorta a causa del procrastinato servizio irriguo.

La comunicazione della turnazione del servizio irriguo, avviene con manifesti pubblici e con avvisi ai Sindaci dei Comuni e alle Organizzazioni Professionali competenti per territorio.

Art. 82 – Doveri dell'utente irriguo

Gli utenti interessati curano la manutenzione delle canalette adacquatrici private tenendole in perfetta efficienza ed espurgandole almeno due volte all'anno, al fine di non recare pregiudizio al servizio irriguo, per i tratti interessanti i terreni di loro proprietà.

In caso d'inerzia o di ritardo dei consorziati, provvederà d'ufficio il Consorzio, previa diffida, con l'addebito della spesa relativa, che sarà posta a ruolo, agli inadempienti.

Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti in conseguenza della ritardata o mancata manutenzione da parte di quelli tenuti ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Gli utenti non possono chiudere completamente il deflusso dell'acqua nei canali e scoli consorziali o nelle affossature private; la quantità d'acqua in esubero rispetto alle esigenze deve poter regolarmente defluire verso altri utenti.

E' tollerata la pratica dell'irrigazione per scorrimento d'acqua mettendo in sommersione i terreni, qualora non rechi pregiudizio all'approvvigionamento idrico delle proprietà latitanti e comunque, previa autorizzazione del personale consortile preposto.

Con riferimento alle sole canalette prefabbricate, è fatto divieto ad ogni utente di immergere la parte aspirante delle pompe nell'alveo delle cabalette stesse e ciò al fine di evitare un eccessivo abbassamento del livello dell'acqua nei tratti immediatamente a valle.

E' vietata qualsiasi manovra o attività di regolazione delle chiaviche, dei sostegni, degli impianti di derivazione e dei manufatti consorziali da parte di qualsiasi soggetto; riservandosi tali possibilità operative al solo personale consortile.

L'utente è responsabile di ogni danno arrecato al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

CAPO III

IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

Art. 83 – Corsi d'acqua utilizzati

I corsi d'acqua in gestione al Consorzio destinati allo scolo delle acque, rientranti fra le opere indicate al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere vivificati durante il periodo estivo con acqua derivata dal Consorzio su concessione dell'autorità competente, a fini irrigui.

Detti corsi d'acqua, unitamente alle canalette prefabbricate, costituiscono la rete di adduzione e distribuzione irrigua del Consorzio.

Art. 84 – Modalità del servizio di irrigazione di soccorso

Per esigenze di economicità e di organizzazione, il Consorzio si riserva di effettuare il servizio irriguo richiesto dagli utenti, entro tre giorni dalla richiesta formulata al personale preposto del Consorzio, con l'esclusione dei giorni non lavorativi.

Le attività del servizio irriguo devono essere programmate in modo da evitare che il personale consortile sia impegnato in corrispondenza dei giorni festivi e prefestivi.

Art. 85 – Interruzioni del servizio di irrigazione di soccorso per eventi di forza maggiore

Trattandosi di irrigazione di soccorso, gli utenti si intendono comunque assoggettati al pagamento del relativo contributo consortile, anche quando si registrino interruzioni del servizio di qualsiasi natura dovuti a eventi imprevedibili di forza maggiore non direttamente imputabili al Consorzio.

In tali circostanze, il Consorzio non sarà tenuto a rimborsare né il contributo irriguo pagato, né alcun danno materiale lamentato dagli utenti.

Art. 86 – Interruzioni del servizio di irrigazione di soccorso per esecuzione di opere consortili

Nel caso eccezionale in cui il Consorzio debba procedere alla esecuzione di opere pubbliche o di interventi non procrastinabili che interessino le strutture o gli impianti di irrigazione, è facoltà del Consorzio sospendere o effettuare il servizio irriguo mediante turni programmati.

Ricorrendo tali evenienze, il Consorzio procederà al rimborso dei soli contributi irrigui pagati dagli utenti che non hanno beneficiato dell'irrigazione, senza che alcuno possa vantare diritti a rimborsi di danni di qualsiasi natura conseguenti alla mancata irrigazione.

Da parte sua, il Consorzio si impegna a segnalare con congruo margine di tempo (ordinariamente con preavviso non inferiore a mesi sei), l'eventuale verificarsi delle condizioni che inducono a sospendere o a turnare il servizio per i motivi sopradetti, mediante comunicazione alle Organizzazioni di Categoria Agricole, alle Amministrazioni Comunali e con affissione di manifesti pubblici.

Art. 87 – Servizio di reperibilità del personale

In corrispondenza con l'inizio del servizio di irrigazione, il Consorzio attiva una squadra di operatori dell'Ente preposti ad intervenire in caso di emergenza, anche nei giorni festivi e prefestivi.

La squadra è coordinata da un Responsabile e può essere attivata anche su segnalazione telefonica da parte di qualsiasi soggetto solo per le attività urgenti e d'emergenza relative al ripristino della funzionalità di impianti irrigui, alla sistemazione di manufatti o alla riparazione di danni a strutture irrigue del Consorzio.

La squadra svolge anche una attività programmata di guardiania.

INDICE

Premessa

Titolo I: Oggetto del Regolamento – Funzioni del Consorzio – Opere

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Opere pubbliche di bonifica

Art. 4 – Opere idrauliche e relative a corsi d'acqua naturali

Art. 5 – Opere di bonifica di competenza privata

Art. 6 – Opere di miglioramento fondiario

Art. 7 – Esercizio delle funzioni del Consorzio

Titolo II: Gestione e conservazione delle opere pubbliche

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Uso delle opere e degli impianti

Art. 9 – Esercizio irriguo

Art. 10 – Occupazioni

Art. 11 – Accesso ai fondi

Art. 12 - Manutenzione dei canali, argini ed impianti

Art. 13 - Sbocchi nei fossi privati e scarichi nei canali consorziali

Art. 14 – Manovra delle paratoie – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie private

Art. 15 – Zone di rispetto

Art. 16 – Compensi e indennizzi

CAPO II - DIVIETI

Art. 17 – Spazio di rispetto fra le sponde dei corsi d'acqua

Art. 18 – Divieti assoluti

Art. 19 – Divieti in caso di mancata concessione o licenza

CAPO III - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE LICENZE

Art. 20 – Concessioni e licenze

Art. 21 – Rilascio delle concessioni e delle licenze

Art. 22 – Contenuto delle concessioni e licenze

Art. 23 – Termine della concessione

Art. 24 – Divieto di cessione

Art. 25 – Riscossione canone di concessione

Art. 26 – Diritti di terzi

Art. 27 – Esecuzione dei lavori – riparazione dei danni – manutenzione dell'opera

Art. 28 – Responsabilità del concessionario

Art. 29 – Danni all'opera

Art. 30 – Esigenze idrauliche

Art. 31 – Durata della concessione

Art. 32 – Canone di concessione

Art. 33 – Trasferimento della proprietà

Art. 34 – Trascrizione ipotecaria

Art. 35 – Spese dell'atto

Art. 36 – Esecuzione lavori d'ufficio

Art. 37 – Inizio ed ultimazione lavori

Art. 38 – Revoca della concessione

Art. 39 – Prescrizioni tecniche

CAPO IV - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 40 – Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio

Art. 41 – Irrigazione con acque dei propri fossi

Art. 42 – Obblighi generali dei consorziati

Titolo III: Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di bonifica di competenza privata

Art. 43 – Obblighi dei proprietari

Art. 44 – Compiti del Consorzio

Art. 45 – Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata

Art. 46 – Lavori e opere a carico dei privati

Art. 47 – Surroga del Consorzio ai proprietari inadempienti

Titolo IV: Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di miglioramento fondiario

Art. 48 – Funzioni del Consorzio

Art. 49 – Esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario

Art. 50 – Esercizio delle funzioni

Titolo V: Sanzioni

CAPO I - PENE

Art. 51 – Sanzioni penali: rinvio

Art. 52 – Intimazione a desistere

Art. 53 – Agenti consorziali

Art. 54 – Verbali di accertamento

Art. 55 – Trasmissione dei verbali al Sindaco

Art. 56 – Restituzione o affidamento a custodi delle cose sequestrate

Art. 57 – Riduzione delle cose allo stato precedente

Art. 58 – Rimborso spese degli atti

Art. 59 – Sorveglianza dei lavori

Art. 60 – Oblazione

CAPO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 61 – Sanzioni per violazione dell'art. 18

Art. 62 – Sanzioni per violazione dell'art. 19

Art. 63 – Sanzioni per le restanti violazioni

Art. 64 – Sanzioni per inosservanza alle concessioni o alle licenze

Art. 65 – Intimazione a desistere e contestazione della violazione

- Art. 66 – Pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta
- Art. 67 – Poteri degli agenti consorziali
- Art. 68 – Rapporto dell'agente consorziale
- Art. 69 – Forma e contenuto del rapporto
- Art. 70 – Trasmissione dei rapporti
- Art. 71 – Autorità competente ad applicare le sanzioni
- Art. 72 – Restituzione o affidamento a custodi delle cose sequestrate
- Art. 73 – Riduzione delle cose allo stato precedente
- Art. 74 – Rimborso spese degli atti
- Art. 75 – Sorveglianza dei lavori

CAPO III - PROVENTI DELLE PENE PECUNIARIE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 76 – Devoluzione dei proventi

Titolo VI: Esercizio irriguo

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 77 – Oggetto
- Art. 78 – Definizioni

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IRRIGUA

- Art. 79 – Catasto irriguo
- Art. 80 – Durata dell'attività irrigua
- Art. 81 – Turni irrigui
- Art. 82 – Doveri dell'utente irriguo

CAPO III - IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

- Art. 83 – Corsi d'acqua utilizzati
- Art.84 – Modalità del servizio di irrigazione di soccorso
- Art. 85 – Interruzioni del servizio di irrigazione di soccorso per eventi di forza maggiore
- Art. 86 – Interruzione del servizio di irrigazione di soccorso per esecuzione di opere consortili

Art. 87 – Servizio di reperibilità del personale


Allegati:

1. Elenco opere, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.16 del 12.1.2000
2. Modello di richiesta di concessione/licenza
3. Modello tipo per concessioni precarie
4. Modello tipo per licenze
5. Tabella dei canoni, di cui all'art. 22, del 2° comma, del regolamento
6. Modello di verbale di accertamento di contravvenzione
7. Modello di rapporto di accertamento di violazione amministrativa

Appendice:

- Regio Decreto Legge 8 maggio 1904 n. 368
- Legge Regionale 28 gennaio 1977 n. 10
- Decreto Legislativo 21 aprile 2001 n. 93 (stralcio)

REGIONE del VENETO - DIFESA DEL SUOLO



CONSORZIO DI BONIFICA " E U G A N E O "
ESTE - (Padova)

ATTUAZIONE ART. 2
LEGGE REGIONALE 9/1983




ELENCO COLLETTORI

Direzione Regionale Difesa del Suolo
Il Dirigente Regionale
Ing. Mariano Carraro

Venezia, 9 GIU. 1999

Il Rappresentante del Consorzio
per l'attuazione Legge Regionale 9/1983
Ing. Giuseppe Franchini



N°	TOPONIMO DEI CORSI D'ACQUA IN GESTIONE AL CONSOZIO	COMUNI ATTRAVERSATI	LOCALITA' ORIGINE	TRATTO LOCALITA' RECAPITO	LUNGH. KM.	C.T.R. 1:10000	A.P.	VINCOLI	STATO
	<u>Collettori di bonifica</u> <u>LOZZO</u>								
1	Lozzo	Albettono-Vo' Euganeo-Cinto- Rovolon- Lozzo- Baone- Este	Comuna	Gorzone	18,640	146160-20 146080-40	98 VI 55-42PD	L.31/85-Parco	IN ESERCIZIO
2	Cinto	Baone	Fosson-Molina	Lozzo	2,130	146120	64PD	Parco C.	IN ESERCIZIO
3	Fosson	Baone	Valle S. Giorgio	Cinto	0,710	146120-7090		Parco C.	IN ESERCIZIO
4	Diramazione Fosson	Baone	Loc. Prossima	Fosson	0,410	146120		Parco C.	IN ESERCIZIO
5	Molina di Cinto	Cinto- Baone	Valle S. Giorgio	Cinto	1,150	146120-7090		Parco C.	IN ESERCIZIO
6	Roneghetto	Poiana-Noventa-Lozzo	Sc. Dettora	Lozzo	12,270	146120-10	94VI-49PD		IN ESERCIZIO
7	Molina di Vela	Lozzo	Loc. Albrizzi	Roneghetto	4,120	146120-080	50PD		IN ESERCIZIO
8	Molinetta	Lozzo	Sc. Saline	Molina di Vela	0,375	146120-10			IN ESERCIZIO
9	Saline	Agugliaro-Lozzo-Noventa	Sc. Frassenella	Roneghetto	4,175	146110-070			IN ESERCIZIO
10	Ca' Bosco	Noventa	Loc. Bosco	Saline	0,900	146110			IN ESERCIZIO
11	Riviera	Noventa	Loc. Spinosa di Sotto	Roneghetto	4,270	146070-110			IN ESERCIZIO
12	Alonte	Orgiano-Asigliano-Poiana- Campiglia-Noventa	Loc. Fior di Spin	Roneghetto	15,190	146070-60	95VI		IN ESERCIZIO
13	Vecchia Alonte	Poiana	Loc. Ponte Cazzola	Alonte	0,450	146110			IN ESERCIZIO
14	Piccola Alonte	Asigliano	Sc. Ronego	Alonte	9,180	146070-60-110			IN ESERCIZIO
15	Allacciante Alonte-Piccola Alonte	Asigliano	Sc. Alonte	Piccola Alonte	0,850	146060			IN ESERCIZIO
16	Molina di Poiana	Poiana	Loc. Salboro	Roneghetto	5,890	146110-00			IN ESERCIZIO
17	Pezzelunghe	Asigliano-Poiana	Sc. Ronego	Molina di Poiana	1,610	146060-100			IN ESERCIZIO
18	Carazzolo-Strada Vicentina	Poiana	Loc. Boa. Palazzetto	Roneghetto	2,160	146110			IN ESERCIZIO
19	Danilei	Montagnana	Fiu. Frassine	Carazzolo-Strada Vi.	2,960	146110-00			IN ESERCIZIO
20	Oliviero	Poiana	Sc. Carazzolo-St. Vico	Roneghetto	0,600	146110			IN ESERCIZIO
21	Diramazione Oliviero	Poiana	Loc. Boa. Marchiora	Oliviero	0,470	146100-10			IN ESERCIZIO
22	Baroncello	Poiana	Sc. Giare	Roneghetto	1,230	146110-00			IN ESERCIZIO
23	Glare	Roveredo	Fiu. Frassine	Baroncello	3,230	146100			IN ESERCIZIO
24	Chiavica	Poiana	Loc. La Chiavica	Roneghetto	0,235	146110			IN ESERCIZIO
25	Dettora	Roveredo-Poiana	Sc. Colognese	Roneghetto	4,860	146110-00	93VI-532VR		IN ESERCIZIO
26	Colombara	Roveredo	Sc. Ponente Sud	Dettora	1,800	146100			IN ESERCIZIO
27	Ponente Sud	Cologna	Loc. Boa. Fossa	Colombara	0,900	146100			IN ESERCIZIO
28	Ponente Nord	Cologna	Loc. Boa. Bosca	Colombara	0,540	146100			IN ESERCIZIO
29	Pasqualon	Cologna	Loc. Ca' Zarrantonello	Ponente Nord	0,510	146100			IN ESERCIZIO
30	Violaro	Roveredo	Sc. Giacomelli Est	Dettora	0,960	146100			IN ESERCIZIO
31	Diramazione Giare	Roveredo	Sc. Giare	Violaro	1,000	146100			IN ESERCIZIO
32	Giacomelli Est	Roveredo	Sc. Giacomelli Centra.	Violaro	0,870	146100			IN ESERCIZIO
33	Giacomelli Centrale	Roveredo	Canal. Giacomelli	Dettora	1,760	146100			IN ESERCIZIO
34	Giacomelli Ovest	Roveredo	Canal. Giacomelli	Giacomelli Centrale	2,280	146100			IN ESERCIZIO
35	Verlato	Roveredo	Fiume Gua'	Dettora	2,070	146100			IN ESERCIZIO
36	Campanaro	Roveredo	Fiume Gua'	Verlato	0,630	146100			IN ESERCIZIO

37	Turin	Roveredo	Sc. Colognese	Verlato	0,114	146100			IN ESERCIZIO
38	Sifoni Buina	Roveredo	Fiume Gua'	Buina	0,150	146100			IN ESERCIZIO
39	Condotto di Valbona	Lozzo	Sc. Frassenella	Lozzo	3,720	146120	51PD		IN ESERCIZIO
40	Frassenella	Sossano-Campiglia-Agugliaro- Noventa-Lozzo	Loc. Botte LEB	Condotto di Valbona	12,330	146070-30-80- 146120	96VI 52PD	L.31/85	IN ESERCIZIO
41	Degora di Campiglia	Sossano-Noventa-Campiglia- Agugliaro	Sc. Alonte	Frassenella	3,340	146070			IN ESERCIZIO
42	Marcintolo	Campiglia-Agugliaro	Loc. Marpegane	Frassenella	2,360	146070			IN ESERCIZIO
43	Pontan di Campiglia	Campiglia- Agugliaro	Loc. Deserto	Frassenella	4,860	146070			IN ESERCIZIO
44	Barcangelo	Campiglia	Loc. Bacino Liona	Pontan di Campiglia	1,770	146070			IN ESERCIZIO
45	Bacino Liona	Campiglia	Bacino Liona	Barcangelo	0,240	146070			IN ESERCIZIO
46	Fiumicello	Campiglia	Loc. Botte Liona	Frassenella	2,060	146070-30			IN ESERCIZIO
47	Galana	Sossano-Campiglia	Loc. Ca' Mottolo	Frassenella	1,000	146070			IN ESERCIZIO
48	Gordon	Orgiano-Sossano	Loc. Teonghio	Frassenella	6,620	146070-30-60			IN ESERCIZIO
49	Cappellare	Orgiano-Sossano	Presa LEB	Gordon	1,370	146060			IN ESERCIZIO
50	Diramazione Cappellare Est	Orgiano	Sc. Cappellare	Strada Provinciale	0,700	146060			IN ESERCIZIO
51	Cappellare Centrale	Orgiano	Presa LEB	Via Storte	0,650	146060			IN ESERCIZIO
52	Diramazione Cappellare Ovest	Orgiano	Sc. Cappellare Centrale	Strada Provinciale	0,950	146060			IN ESERCIZIO
53	Crocetta	Orgiano	Presa LEB	Gordon	1,235	146060			IN ESERCIZIO
54	Navicella	Orgiano	Sc. Fontanelle	Gordon	1,352	146060			IN ESERCIZIO
55	Diramazione Navicella	Orgiano	Sc. Navicella	Navicella	0,780	146060			IN ESERCIZIO
56	Fontanelle	Orgiano	Strada Prov. Orgiano	Navicella	0,550	146060			IN ESERCIZIO
57	Gordoncello	Sossano	Sc. Seccalegno	Gordon	1,320	146070-30			IN ESERCIZIO
58	Seccalegno	Sossano	Presa LEB	Gordoncello	0,450	146030-70			IN ESERCIZIO
59	Fracanzan	Albettono-Agugliaro-Lozzo	Loc. Pozzetto	Condotto di Valbona	7,670	146070-80-120	97VI-53 PD	L.31/85	IN ESERCIZIO
60	Bandizza'-Bandizzetto	Agugliaro-Lozzo	Sc. Bandizza' Nord	Fracanzan	3,740	146070-80-120	54PD		IN ESERCIZIO
61	Veron	Agugliaro	Sc. Liona	Bandizza'-Bandizzetto	3,880	146070-80-			IN ESERCIZIO
62	Canal Vecchio	Lozzo	Loc. Anconetta	Fracanzan	1,350	146080-120			IN ESERCIZIO
63	Fossetta	Lozzo	Sc. Bandizza-Bandizzetto	Fracanzan	1,380	146080			IN ESERCIZIO
64	Bella Venezia	Lozzo	Loc. Bella Venezia	Fracanzan	0,630	146080			IN ESERCIZIO
65	Bandizza' Nord	Lozzo-Agugliaro	Sc. Fracanzan	Fracanzan	0,800	146080			IN ESERCIZIO
66	Pontan di Agugliaro	Agugliaro	Loc. Sopra L'Acqua	Fracanzan	3,060	146080-70			IN ESERCIZIO
67	Fossa Matta	Agugliaro	Loc. Sopra L'Acqua	Fracanzan	0,880	146080			IN ESERCIZIO
68	Diramazione Fracanzan	Agugliaro-Albettono	Loc. Punta di Vo'	Fracanzan	0,430	146080			IN ESERCIZIO
69	Boghignolo	Agugliaro-Albettono	Sc. Liona	Fracanzan	3,420	146030-70-80			IN ESERCIZIO
70	Acque Nere	Rovolon-Vo Euganeo	Loc. Carbonara	Lozzo	3,770	146040-80			IN ESERCIZIO
71	Albettono	Albettono-Vo Euganeo	Can. Bisatto	Lozzo	6,930	146040-30-80	56PD	L.31/85	IN ESERCIZIO
72	Buregozzo	Albettono	Sc. Hellmann	Albettono	2,630	146040			IN ESERCIZIO
73	Forni	Albettono	Loc. Forni	Buregozzo	0,900	146040			IN ESERCIZIO
74	Diramazione Forni	Albettono	Loc. Forni	Forni	0,260	146040			IN ESERCIZIO
75	Diramazione Albettono	Albettono	Loc. Val d'Oca	Albettono	0,330	146030-40			IN ESERCIZIO
76	Santa Colomba	Rovolon-Albettono	Sc. Bandezza'	Lozzo	2,340	146040			IN ESERCIZIO
77	Irrigazione Cogo	Rovolon- Albettono	Loc. Brustola'	Lozzo	1,170	146040			IN ESERCIZIO
78	Dandola	Rovolon	Sc. Irrigazione Dandola	Lozzo	2,130	146040			IN ESERCIZIO

Ing. MARIANO LARRARO

[Handwritten signature]

STATO

n° 10 del 12 GEN 2000

79	Dandolone	Rovolon	Loc. Ca' Barbiero	Dandola	1,075	146040		IN ESERCIZIO
80	Irrigazione Dandola	Rovolon	Sc. Bandezza'	Dandola	0,910	146040		IN ESERCIZIO
81	Condotto del Bosco	Rovolon	Loc. Albettoniera	Lozzo	2,050	146040		IN ESERCIZIO
82	Rosa	Rovolon	Loc. Albettoniera	Condotto del Bosco	0,350	146040		IN ESERCIZIO
83	Comuna	Rovolon	Sc.Sereo	Lozzo	3,300	146040	57PD	IN ESERCIZIO
84	Fontana Coperta	Rovolon	Loc. Fontana Coperta	Comuna	1,650	146040		IN ESERCIZIO
85	Sereo	Rovolon	Loc. Valle Toffan	Comuna	1,300	146040	Parco C.	IN ESERCIZIO
86	Irrigazione Sereo	Rovolon	Sc. Fossona	Sereo	1,330	146040	Parco C.	IN ESERCIZIO
PALU' MASSARA								
87	Palu' Massara	Albettone	Loc. Palu' Massara	Hellmann	0,840	146040		IN ESERCIZIO
88	Diramazione Palu' Massara	Albettone	Loc. Palu' Massara	Palu' Massara	0,385	146040		IN ESERCIZIO
89	Castellaro	Albettone	Loc. Palu' Massara	Palu' Massara	0,140	146040		IN ESERCIZIO
HELLMANN								
90	Hellmann	Albettone	Sc. Palu' Massara	Lozzo	3,260	146040	L,31/85	IN ESERCIZIO
91	Valli Boggian	Albettone	Loc. Valli Boggian	Hellmann	0,910	146040		IN ESERCIZIO
SAGREDE								
92	Collettore Principale Sagrede	Lozzo-Vo Euganeo	Sc. Migliorini-Bonetti	Lozzo	1,050	146080		IN ESERCIZIO
93	Mottesella-Fossalanda	Lozzo	Loc. Sagrede	Coll.Princ. Sagrede	1,890	146080		IN ESERCIZIO
94	Rodella	Lozzo	Loc. Sagrede	Coll. Princ. Sagrede	0,680	146080		IN ESERCIZIO
95	Migliorini-Bonetti	Lozzo-Vo' Euganeo	Loc. Sagrede	Coll. Princ. Sagrede	1,620	146080		IN ESERCIZIO
MALANDRINA								
96	Malandrina Principale	Lozzo Atestino	Sc. Mal.Second.Nord	Lozzo	0,790	146120		IN ESERCIZIO
97	Malandrina Secondario Ovest	Lozzo Atestino	Loc. Malandrina	Malandrina Principale	0,620	146120		IN ESERCIZIO
98	Malandrina Secondario Nord	Lozzo Atestino	Sc. Vandea	Malandrina Principale	1,850	146120		IN ESERCIZIO
99	Vandea	Lozzo Atestino	Can. Bisatto	Malandrina Sec.Nord	1,040	146120		IN ESERCIZIO
100	Diramazione Vandea	Lozzo Atestino	Loc. Fontanon	Vandea	0,300	146120		IN ESERCIZIO
VALLI DI NOVENTA								
101	Valli di Noventa	Noventa	Loc. Valli di Noventa	Roneghetto	2,148	146110-20		IN ESERCIZIO
VELA								
102	Vela	Lozzo Atestino	Loc. Vela	Roneghetto	3,410	146120		IN ESERCIZIO
103	Diramazione Vela	Lozzo Atestino	Loc. Vela	Vela	0,250	146120		IN ESERCIZIO

Ing. MARIANO CARRARO

GIUGNO 1985
 N. 10

del 12 GEN 2000

[Handwritten signature]

VALCALAONA							
104	Valcalaona Collettore Principale	Baone	Loc. Valcalaona	Lozzo	1,610	146120	Parco C. IN ESERCIZIO
105	Valcalaona Acque Basse	Cinto- Baone	Loc. Valcalaona	Valcalaona Coll. Prin.	2,040	146120	Parco C. IN ESERCIZIO
106	Diramazione Valcalaona Acque Basse	Baone	Loc. Valcalaona	Valcal Acque Basse	0,350	146120	Parco C. IN ESERCIZIO
107	Valcalaona Acque Alte	Cinto- Baone	Loc. Valcalaona	Valcalaona Coll. Prin.	2,640	146120	Parco C. IN ESERCIZIO
108	Diramazione Valcalaona Acque Alte	Cinto	Loc. Valcalaona	Valcal. Acque Alte	0,530	146120	Parco C. IN ESERCIZIO
RETRATTO							
109	Squacchelle	Este-Baone	Località Meggiaro	Scolo Meggiorina	1,850	147130	Parco Colli E. IN ESERCIZIO
BRANCAGLIA INFERIORE							
110	Brancaglia	Ospedaletto-Este-Carceri- Vighizzolo	Sc. Lonea	Masina	8,785	167040 146160	43PD IN ESERCIZIO
111	Canevare	Ospedaletto	Loc. Canevare	Brancaglia	1,800	146160	IN ESERCIZIO
112	Madonna	Ospedaletto	Case Zampolin	Canevare	1,025	146160	IN ESERCIZIO
113	Diramazione Madonna	Ospedaletto	Str. Provinciale 91	Madonna	0,100	146160	IN ESERCIZIO
114	Monache	Este	Sc. Anime	Brancaglia	2,810	146160	48PD IN ESERCIZIO
115	Foscara	Ospedaletto-Este	Canal. Brancaglia Sud	Monache	2,270	146160	IN ESERCIZIO
116	Anime	Ospedaletto-Este	Canal. Brancaglia Sud	Monache	1,670	146120	IN ESERCIZIO
117	Canaletta Brancaglia Sud	Ospedaletto-Este	Canal. Sifone Brancag.	Foscara	2,750	146120	IN ESERCIZIO
118	Canaletta Brancaglia Nord	Ospedaletto	Canal. Brancaglia Sud	Foscara	0,840	146120	IN ESERCIZIO
119	Canaletta Sifone Brancaglia	Ospedaletto	Fiume Frassine	Canaletta Bran. Sud	0,580	146120	IN ESERCIZIO
120	Lande- Meggiotto	Ospedaletto-Este	Sc. Foscara	Brancaglia	2,770	146160	45PD IN ESERCIZIO
121	Lonea	Saletto-Ospedaletto	Sc. Allac. Lonea-Mace.	Brancaglia	4,960	146150-60	46PD IN ESERCIZIO
122	Gorgo	Ospedaletto-Saletto	Loc. Gorgo	Lonea	0,980	146150	IN ESERCIZIO
123	Allacciante Lonea -Maceratoi	Saletto	Sc. Maceratoi	Maceratoi	2,100	146150	IN ESERCIZIO
124	Case	Saletto	Loc. Le Case	Allac. Lonea Maceratoi	0,290	146150	IN ESERCIZIO
125	Maceratoi	Megliadino S. Fidenzio- Saletto Ospedaletto	Sc. Pescarazza	Lonea	8,830	146150-60	47PD IN ESERCIZIO
126	Dossi	Saletto-Ospedaletto	Sc. Allac. Lonea-Macer.	Maceratoi	2,645	146150-60	IN ESERCIZIO
127	Casetta	Ospedaletto	Sc. Canal. Branca. Nord	Maceratoi	1,174	146160	IN ESERCIZIO
128	Canaletta Peruffo	Ospedaletto	Fiume Frassine	Canaletta Branc. Nord	0,900	146120	IN ESERCIZIO
129	Irrigazione Ca' Briani	Saletto- Megliadino S. Fidenzio	Fiume Frassine	Maceratoi	1,550	146110	IN ESERCIZIO
130	Cengiarotti	Saletto- Megliadino S. Fidenzio	Loc. Garzaretta	Maceratoi	1,350	146150	IN ESERCIZIO
131	Garzara	Saletto	Loc. Garzaretta	Gengiarotti	0,850	146150	IN ESERCIZIO
132	Irrigazione Bellini	Megliadino S. Fidenzio	Fiume Frassine	Maceratoi	1,590	146110-50	IN ESERCIZIO
133	Irrigazione Oliviero	Megliadino S. Fidenzio	Fiume Frassine	Irrigazione Bellini	1,270	146110-50	IN ESERCIZIO
DUODA							
134	Duoda	Este	Loc. Valli Comuna	Monache	1,350	146160	IN ESERCIZIO

GIUNTA COMUNALE DI VALCALAONA
Municipalità di Valcalaona

n° 16 del 12 GEN. 2000



Ing. MARIANO CARLARO

VALGRANDE							
135	Collettore principale Valgrande	S.Urbano-Vighizzolo-Villa Estense	Loc. Laghetti Valgrande	Canale masina	3,200	167040	IN ESERCIZIO
136	Botte	Vighizzolo	Loc. Botte Lozzo	Coll. Princ. Valgrande	1,200	167040	IN ESERCIZIO
137	Allacciante Barbiera	S.Urbano	Ponte Cavalletta	Coll. Princ. Valgrande	0,300	167040	IN ESERCIZIO
138	Valgrande ramo ovest	Villa Estense-Vighizzolo	Impianto irr. Valgrande	Coll. Princ. Valgrande	1,620	167040	IN ESERCIZIO
139	Valgrande ramo est	Villa estense	Centro di Villa Estense	Coll. Princ. Valgrande	1,300	167040-168010	IN ESERCIZIO
CUORO							
140	Masina	S.Urbano-Vighizzolo	Imp. idr. Botte di Vighiz	Ponte Zane	2,630	167040-80	L. 31/85 IN ESERCIZIO
141	Collettore principale Cuoro	Vighizzolo-S.Urbano	Conf. Palazzina	Canale Masina	1,160	167040	IN ESERCIZIO
142	Cuoro secondario	S.Urbano	Loc. Ponte Zane	Coll. Princ. Cuoro	1,000	167040-80	IN ESERCIZIO
143	Palazzina	Vighizzolo	Località serraglio	Coll. Princ. Cuoro	0,920	167040	IN ESERCIZIO
144	Palazzina secondario	Vighizzolo	Ex idrovora palazzina	Coll. Princ. Cuoro	0,220	167040	IN ESERCIZIO
PIZZON BANDIZZA'							
145	Pizzon	Montagnana	Sc. Bandizza	Fratta	2,250	146100-40-30	IN ESERCIZIO
146	Bandizza'	Roveredo-Pressana	Fiume Gua'	Pizzon	2,220	146100	IN ESERCIZIO
147	Condotto di Pressana	Pressana	Sc. Bragadina	Bandizza'	3,850	146100-090	IN ESERCIZIO
148	Bragadina	Pressana	Fiume Gua'	Condotto di Pressana	0,810	146090	IN ESERCIZIO
149	Crosare Nord	Pressana	Sc. Condotto di Pres.	Bandizza'	1,850	146100	IN ESERCIZIO
150	Varisella	Roveredo-Pressana	Sc. Calmaora	Bandizza'	1,100	146100	IN ESERCIZIO
151	Calmaora	Pressana	Sc. Carobale	Varisella	2,500	146100-090	IN ESERCIZIO
152	Carobale	Pressana	Fiume Gua'	Calmaora	0,420	146100	IN ESERCIZIO
153	Fiumicello di Pressana	Pressana	Loc. S. Sebastiano	Bandizza'	4,280	146100-090	IN ESERCIZIO
154	Piovega	Pressana	Sc. All. Piovega-Brag.	Fiumicello di Pressana	3,030	146090	IN ESERCIZIO
155	Allacciante Piovega-Bragadina	Pressana	Sc. Bragadina	Piovega	0,580	146090	IN ESERCIZIO
156	Lavatoi	Cologna V. - Pressana	Fiume Gua'	Fiumicello di Pressana	3,700	146050-90	IN ESERCIZIO
157	Ponte Rosso	Pressana	Fiume Fratta	Lavatoi	0,900	146090	IN ESERCIZIO
SAN FELICE							
158	Pastoreria	Piacenza-Masi	Casaria	idrov. S. Felice	1,920	167070	IN ESERCIZIO
159	Piacenza di San Felice	Piacenza	loc. Capodaglio	Postoreria	0,930	167070	IN ESERCIZIO
160	Casaria	Masi	loc. Bulegotto	Pastoreria	1,680	167070 - 60	IN ESERCIZIO
161	Masi di san felice	Castelbaldo - Masi	loc. Serraglio	Pastoreria	3,380	167070 - 60	IN ESERCIZIO
162	Allacciante Masi di S. Felice	Castelbaldo - Masi	Frattesina	Masi di san felice	0,360	167060	IN ESERCIZIO
VAMPADORE							
163	Vampadore	M.S. Fidenzio - M.S. Vitale	Degora di Montagnana	Fratta	10,610	146150 18, PD	L. 31/85 IN ESERCIZIO



[Handwritten signature]

202	Crosarola	Megliadino San Vitale	Imp. idr. Grompa	Contr. destra Vamp.	0,750	167030		IN ESERCIZIO
203	Grompa	Megliadino San Vitale	Cont. destra Correr	Imp. idr. Grompa	0,600	167030		IN ESERCIZIO
204	Manteo	Casale di S.-Merlara-Piacenza d'A.	Scolo Peschiera	Contr. destra Correr	8,500	167020-030-060		IN ESERCIZIO
205	Peschiera	Merlara	Fiume Fratta	Argine Storto	8,350	167020-60		IN ESERCIZIO
206	Argine Storto	Merlara	Loc. Ponte Gradenighe	Manteo	2,386	167020-60		IN ESERCIZIO
207	Dugale di Merlara	Merlara	Sifone Gobbi	Argine Storto	3,370	167020-60		IN ESERCIZIO
208	Allacciante Dugale	Merlara	Scolo Peschiera	Dugale	0,500	167020		IN ESERCIZIO
209	Degorella Piazza Merlara	Merlara	Scolo Peschiera	Manteo	2,980	167020		IN ESERCIZIO
210	Fossetta	Merlara-Casale di S.	Località La Casetta	Contr. Destra Correr	4,280	167020 - 030		IN ESERCIZIO
211	Fossalunga	Merlara	Correr	Fossetta	2,700	167020		IN ESERCIZIO
212	Controfossa Sinistra Correr	Megliadino S. Vitale-Casale di S.	Località Gorne	Contr. destra Correr	1,810	167030		IN ESERCIZIO
213	Vampadoretto	Megliadino S. Vitale-Casale di S.	Località Gorne	Contr. sinistra Correr	2,400	167030		IN ESERCIZIO
214	Gorne	Casale di Scodosia	Vampadoretto	Contr. sinistra Correr	1,480	167030		IN ESERCIZIO
215	Controfossa Sinistra Vampadore	Megliadino San Vitale	Scolo Bolla	Imp. idr. Barattina	3,386	167030		IN ESERCIZIO
216	Foscare	M. S. Vitale - Piacenza d'Adige	Loc. Valli Mocenighe	Imp. idr. Barattina	2,030	167030		IN ESERCIZIO
217	Bolla	Megliadino San Vitale	Loc. Lazzaretto	Cont. sin. Vampadore	1,650	167030		IN ESERCIZIO
218	Cagnolina	Megliadino San Vitale	Scolo Vampadore	Cont. sin. Vampadore	2,350	167030		IN ESERCIZIO
CAVARIEGA								
219	Collettore Generale Acque Alte	M.S.Vitale-Santa Margherita-Ponso Carceri-Vighizzolo	Località Trina	Fiume Fratta	8,410	167030-40	26 PD	IN ESERCIZIO
220	Terreni Alti di Carceri	Ponso-Vighizzolo-Carceri	Loc. Boaria Rosa	Coll. Gen. A. Alte	4,180	167040		IN ESERCIZIO
221	Malacarne	Ospedaletto E. - Carceri	Loc. Palugana	Imp. idr. Carceri	2,735	167040-160		IN ESERCIZIO
222	Braggio	Ospedaletto E.-Ponso-Carceri	Loc. Carazzea	Terr. Alti di Carceri	5,740	167040-146160		IN ESERCIZIO
223	Maggiorena	Ponso	Loc. Casa Nardin	Braggio	0,750	147040		IN ESERCIZIO
224	Allacciante Braggio	Ospedaletto E. - Carceri	Malacarne	Braggio	0,580	167040		IN ESERCIZIO
225	Boschette	Ospedaletto Euganeo	Loc. Boschette	Braggio	0,710	146160-167040		IN ESERCIZIO
226	Terreni Alti di Ponso	Ponso-Vighizzolo-Carceri	Loc. Zanin	Coll. Gen. A. Alte	2,580	167030-40		IN ESERCIZIO
227	Santa Margherita	Santa Margherita-Ponso	Loc. Boaria Ferro	Coll. Gen. A. Alte	5,347	167030-146150	28 PD	IN ESERCIZIO
228	Diramazione S.Margherita	Santa Margherita	Loc oleodotto	Santa Margherita	0,330	146150		IN ESERCIZIO
229	Terreni Alti di San Vitale	M. San Vitale-Santa Margherita	Scolo San Fidenzio	Coll. Gen. A. Alte	2,430	167030		IN ESERCIZIO
230	Diramazione Terreni Alti di S.Vitale	M. San Vitale-Santa Margherita	Scolo S.Vitale	Terreni Alti di San Vita	0,390	167030		IN ESERCIZIO
231	Gualdo	Santa Margherita	Loc. Casa Fratucello	San Vitale	3,474	146150-167030		IN ESERCIZIO
232	San Vitale	M.S. Fidenzio-M.S.Vitale Santa Margherita	Loc. Le Forche	T.A. di San Vitale	2,430	167030		IN ESERCIZIO
233	Bosco Basso	M.S.Vitale-M.S.Fidenzio	Località Spino	San Vitale	2,657	146150-167030		IN ESERCIZIO
234	Allacciante San Vitale	Megliadino San Fidenzio	Località Spino	San Vitale	0,720	146150		IN ESERCIZIO
235	San Fidenzio	M. S. Vitale-M.S.Fidenzio	Loc. Giacomelli	Terreni Alti di San Vit.	5,900	146150-167030	26 PD	IN ESERCIZIO
236	Collettore Secondario di San Fidenzio	Megliadino San Fidenzio	Scolo Vampadore	San Fidenzio	1,940	146150		IN ESERCIZIO
237	Collettore Generale Acque Basse	M.S.Vitale-Santa Margherita-Ponso Carceri-Vighizzolo-Piacenza d'Adige	T.A. di San Vitale	Imp. idr. Cavariega	7,770	167030-40	28 PD	IN ESERCIZIO
238	Bertotti	Piacenza d'Adige-Vighizzolo	Loc. Valli Mocenighe	Coll. Gen. A. Basse	2,400	167030-40		IN ESERCIZIO
239	Latteria	Piacenza d'Adige	Coll. Gen. A. Basse	Coll. Gen. A. Basse	1,780	167030-40		IN ESERCIZIO


100/17/19/000



Am

[Handwritten signature]

240	Fracanzan	Ponso-Piacenza d'Adige	Coll. Gen. A. Alte	Coll. Gen. A. Basse	2,550	167040			IN ESERCIZIO
241	Valleselle	Ponso	Coll. Gen. A. Alte	Coll. Gen. A. Basse	2,694	167030-40			IN ESERCIZIO
242	Bacino 18	Santa Margherita-Ponso	Coll. Gen. A. Alte	Coll. Gen. A. Basse	0,610	167030			IN ESERCIZIO
243	Cuori e Valli di Santa Margherita	Santa Margherita	Scolo San Vitale	Coll. Gen. A. Basse	4,420	167030			IN ESERCIZIO
244	Raniere	Santa Margherita	Coll. Gen. A. Alte	Cuori e Valli di S.Mar.	0,820	167030			IN ESERCIZIO
245	Viego	Vighizzolo	Scolo Terreni Medi	Coll. Gen. A. Basse	2,200	167040	29 PD		IN ESERCIZIO
246	Canelle	Vighizzolo	Collettore Brancaglia	Viego	3,120	167040			IN ESERCIZIO
247	Valli di Vighizzolo	Vighizzolo	Scolo Vieghetto	Viego	1,680	167040			IN ESERCIZIO
248	Vieghetto	Vighizzolo	Loc. Tre Canne	Viego	1,150	167040			IN ESERCIZIO
249	Moretta	Vighizzolo	Scolo Terreni Medi	Vieghetto	0,670	167040			IN ESERCIZIO
250	Terreni Medi di Carceri	Carceri	Località Mogetto	Viego	2,550	167040			IN ESERCIZIO
251	Diramazione Terreni Medi	Carceri	Località Mogetto	Terreni Medi	1,400	167040			IN ESERCIZIO
252	Allacciante Terreni Medi	Vighizzolo	Brancaglia	Terreni Medi	1,240	167040			IN ESERCIZIO
253	Allacciante di Vighizzolo	Carceri	Vighizzolo	T.M. di Carceri	0,200	167040			IN ESERCIZIO
FRATTESINA									
254	Frattesina	Castelbaldo-Masi-Piacenza d'Adige Vighizzolo-S.Urbano	Scolo Gastaldia	Fratta	12,000	167060-070-080			IN ESERCIZIO
255	Piacenza	Piacenza	Loc.Costato	Frattesina	4,920	167070			IN ESERCIZIO
256	Diramazione Piacenza	Piacenza	Loc.Livelli	Piacenza	1,950	167070			IN ESERCIZIO
257	Spinon	Piacenza	Canaletta 4° Bacino	Frattesina	1,680	167070			IN ESERCIZIO
258	Masi	Masi	Loc.abitato Masi	Frattesina	4,136	167060			IN ESERCIZIO
259	Castelbaldo	Castelbaldo-Masi	Loc.S.Antonio	Masi	6,100	167060-070			IN ESERCIZIO
260	Borgostorto	Masi	Loc.abitato Masi	Castelbaldo	1,800	167060			IN ESERCIZIO
261	Caridiana	Masi	Loc. Bidella	Castelbaldo	2,860	167060			IN ESERCIZIO
262	Bidella	Castelbaldo-Masi	Canaletta 2° bac.	Castelbaldo	1,560	167060			IN ESERCIZIO
263	Temporin	Castelbaldo	Canaletta 2° bac.	Castelbaldo	1,630	167060			IN ESERCIZIO
264	Donin	Castelbaldo	Scolo Temporin	Castelbaldo	1,750	167060			IN ESERCIZIO
265	Depuratore	Castelbaldo	Loc.Frigo	Castelbaldo	0,880	167060			IN ESERCIZIO
266	Fratucello	Masi	Canaletta 3° bac.	Masi	0,380	167070			IN ESERCIZIO
267	Pavan	Masi	Canaletta 3° bac.	Masi	0,380	167070			IN ESERCIZIO
268	Colombare	Masi	Canaletta 3° bac.	Masi	1,160	167070			IN ESERCIZIO
269	Origine Frattesina	Castelbaldo	Canaletta 1° bac.	Frattesina	3,170	167020-60			IN ESERCIZIO
270	Gastaldia	Castelbaldo	Scolo Morto	Frattesina	1,830	167060			IN ESERCIZIO
271	Bassette Est	Castelbaldo	Scolo Castelbaldo	Gastaldia	1,310	167060			IN ESERCIZIO
272	Bassette Ovest	Castelbaldo	Canaletta 1° bacino	Bassette Est	1,920	167060			IN ESERCIZIO
273	Morto	Castelbaldo	Loc. Peraro	Gastaldia	1,500	167060			IN ESERCIZIO
274	Arzarini	Castelbaldo	Scolo Fossetta	Morto	2,380	167060			IN ESERCIZIO
275	Ponticelli	Castelbaldo	Loc. Quarto	Morto	3,500	167060			IN ESERCIZIO
276	Peraro	Castelbaldo	Loc. Peraro	Morto	1,520	167060			IN ESERCIZIO
277	Treves	Vighizzolo-S.Urbano	Loc. Mandriazze	Fiume Fratta	3,550	167040-80			IN ESERCIZIO
278	Mandriazze	Piacenza d'A.-S.Urbano-Vighizzolo	Piacenza d'A.	Imp. idr. Tre Canne	3,700	167040-70-80			IN ESERCIZIO
279	Tre Canne	Vighizzolo	Loc. Serraglione	Fiume Fratta	2,120	167040-80			IN ESERCIZIO



310	Dolcetta	Granze	Confl. All. Valdorsa	Fossetta	1,500	168050	69 PD	IN ESERCIZIO	
311	Valdorsa	Granze-Villa Estense-S.Elena	Confl. Este-Valleselle	Fossetta	6,815	168010-50		IN ESERCIZIO	
312	Ancarani	Villa Estense	Località Pilastro	Valdorsa	4,070	168010		IN ESERCIZIO	
313	Arzarini 1	Villa Estense	Via Arzarini	Ancarani	0,130	168010		IN ESERCIZIO	
314	Arzarini 2	Villa Estense	Via Arzarini	Ancarani	0,160	168010		IN ESERCIZIO	
315	Ancarani diramazione	Villa Estense	Località Negrello	Valdorsa	1,450	168010		IN ESERCIZIO	
316	Armentare	S.Elena	Via Armentare	Valdorsa	1,810	168010		IN ESERCIZIO	
317	Motta	Villa Estense-S.Elena-Este	Località Motta	Valdorsa	5,000	147130-168010	70 PD	IN ESERCIZIO	
318	Schiavonia	Este-S.Elena	Località Schiavonia	Motta	1,100	147130		IN ESERCIZIO	
319	Zuccherificio	Este	Località Zuccherificio	Motta	0,600	147130		IN ESERCIZIO	
320	Este	Este-Villa Estense	Località Pra'	Valdorsa	4,520	146160-147130	71 PD	IN ESERCIZIO	
						168010			
321	Valleselle	Vighizzolo-Villa Estense-Este	Località Calcatonega	Valdorsa	5,200	167040-168010		IN ESERCIZIO	
322	Valleselle secondario	Este-Villa Estense	Strada Calmana	Valleselle	0,300	167040		IN ESERCIZIO	
323	Collettore principale bassi	Pozzonovo	Confl. Coll. secondari	Fiume Gorzone	2,300	168020-30		IN ESERCIZIO	
324	Allacciante Marana bassi	Anguillara-Pozzonovo	Confl. Ospedale Grott.	Coll. princ. bassi	0,850	168030		IN ESERCIZIO	
325	Marana	Anguillara	Loc. Marana	All. Marana bassi	1,330	168030		IN ESERCIZIO	
326	Marana secondario	Anguillara	Loc. Marana	Marana	0,390	168030		IN ESERCIZIO	
327	Macchinista	Anguillara-Pozzonovo	Idrovora Ca' Giovanelli	All. Marana bassi	0,680	168030		IN ESERCIZIO	
328	Ospedale Grottaretto	Anguillara	Località Torre	All. Marana bassi	0,950	168030		IN ESERCIZIO	
329	Collettore secondario di destra	Pozzonovo-Stanghella	Località Fenilnovo	Coll. princ. bassi	4,640	168020		IN ESERCIZIO	
330	Allacciante Gravizzi	Pozzonovo-Stanghella	Località Ruda	Coll. sec. di destra	1,430	168020		IN ESERCIZIO	
331	Campagnolo	Stanghella	Località Campagnolo	Coll. sec. di destra	1,900	168020		IN ESERCIZIO	
332	Fosso delle Beghe	Stanghella	Località Trepontì	Coll. sec. di destra	1,550	168020	68 PD	IN ESERCIZIO	
333	Allacciante Lago	Stanghella	Botte Lago	Coll. sec. di destra	1,420	168020		IN ESERCIZIO	
334	Collettore secondario di sinistra	Pozzonovo-Solesino-Stanghella	Confl. all. Cuoro	Coll. princ. bassi	4,950	168020		IN ESERCIZIO	
335	Allacciante Grimana bassi	Pozzonovo	Confl. Bonfà-boghign.	Coll. sec. di sinistra	0,450	168020		IN ESERCIZIO	
336	Boghignolo	Pozzonovo	Località Laghetto	All. Grimana bassi	1,000	168020		IN ESERCIZIO	
337	Bonfà	Anguillara-Tribano-Pozzonovo	Località Marana	All. Grimana bassi	1,350	168020-30		IN ESERCIZIO	
338	Confinon ramo nord	Pozzonovo	Località Palazzetto	Coll. sec. sinistra	1,320	168020		IN ESERCIZIO	
339	Confinon ramo sud	Pozzonovo	Chiavica Dossi	Coll. sec. sinistra	0,340	168020		IN ESERCIZIO	
340	Paltanella	Solesino-Stanghella	Chiavica Paltanella	Coll. sec. sinistra	0,220	168020		IN ESERCIZIO	
341	Paltanella secondario	Stanghella	Sifone Cuoro	Paltanella	0,640	168020		IN ESERCIZIO	
342	Allacciante Cuoro	Stanghella	Località Cuoro	Coll. sec. sinistra	1,270	168020		IN ESERCIZIO	
343	Cuoro secondario	Stanghella	Sifone Cuoro	Coll. sec. sinistra	0,400	168020		IN ESERCIZIO	
	GORZON MEDIO								
344	Sabbadina	Anguillara-Pozzonovo-Boara P.-	Località Strada nuova	Fiume Gorzone	18,155	168050-60-70	3 PD	IN ESERCIZIO	
						167080			
345	Pascolon	Boara Pisani	Località Pascolon	Sabbadina	1,000	168060-70		IN ESERCIZIO	
346	Pascolon ramo est	Boara Pisani	Scolo Pascolon	Sabbadina	0,660	168060-70		IN ESERCIZIO	
347	Pascon ramo ovest	Boara Pisani	Località Campagnola	Pascolon	1,360	168060		IN ESERCIZIO	
348	Sabbadinazza	Boara P. - Pozzonovo	Confl. Farfogli.-Melina.	Sabbadina	0,530	168060	7 PD	IN ESERCIZIO	

M...

[Signature]

349	Tramezzo	Boara P. - Pozzonovo - Stanghella	Imp. irr. Tramezzo	Sabbadinazza	8,770	168050-60	8 PD		IN ESERCIZIO
350	Valle	Stanghella	Loc. Ponte Gorzone	Tramezzo	1,200	168060			IN ESERCIZIO
351	Farfogliari	Boara Pisani - Stanghella	Via Ferrara	Sabbadinazza	4,480	168060			IN ESERCIZIO
352	Condotto	Boara Pisani - Stanghella	Località Mondonovo	Farfogliari	0,700	168060			IN ESERCIZIO
353	Cannellina	Stanghella	Centro di Stanghella	Farfogliari	1,600	168060			IN ESERCIZIO
354	Melinara	Boara Pisani	Località Vallona	Sabbadinazza	2,170	168060	7 PD		IN ESERCIZIO
355	Campagnola	Boara Pisani	Località Ca' Bianca	Sabbadina	1,440	168060			IN ESERCIZIO
356	Fontane	Boara Pisani	Località Gorghetti	Sabbadina	1,620	168060			IN ESERCIZIO
357	Onari	Boara Pisani	Località Cimitero	Sabbadina	2,100	168060			IN ESERCIZIO
358	Onari ramo est	Boara Pisani	Località "I Sabbioni"	Onari	1,050	168060			IN ESERCIZIO
359	Ferraria	Boara Pisani	Centro di Boara Pisani	Sabbadina	1,800	168060			IN ESERCIZIO
360	Diramazione Ferrara	Boara Pisani	Impianto 12° bacino	Ferraria	0,800	168060			IN ESERCIZIO
361	Valcisotta	Stanghella - Vescovana	Località Case Laghetto	Sabbadina	4,800	168050-60	6 PD		IN ESERCIZIO
362	Condotto Vecchio	Stanghella - Vescovana	Loc. Canal di sopra	Valcisotta	5,400	168050-60	6 PD		IN ESERCIZIO
363	Zecchina	Stanghella - Vescovana	Località Zecchina	Condotto Vecchio	3,200	168050-60			IN ESERCIZIO
364	Canaletta Gramignosa	Vescovana	Impianto irr. Valcisotta	Condotto Vecchio	0,230	168050			IN ESERCIZIO
365	Allacciante di Vescovana	Vescovana	Centro di Vescovana	Condotto Vecchio	1,100	168050			IN ESERCIZIO
366	Arzarini	Stanghella - Vescovana	Zona ind. Stanghella	Valcisotta	0,650	168050-60			IN ESERCIZIO
367	Sabbioni ramo ovest	Boara Pisani - Vescovana	Acquedotto di S.Maria	Sabbadina	2,600	168060-100			IN ESERCIZIO
368	Sabbioni ramo est	Boara Pisani	Centro di Boara Pisani	Sabbioni ramo ovest	1,750	168060			IN ESERCIZIO
369	Diramazione Sabbioni ramo est	Boara Pisani	Località Stradon	Sabbioni ramo est	1,200	168060			IN ESERCIZIO
370	Diramazione Sabbioni ramo ovest	Boara Pisani - Vescovana	Località Stradon	Sabbioni ramo ovest	0,470	168060			IN ESERCIZIO
371	Cadeasse	Vescovana	Loc. La Salvadega	Sabbadina	1,730	168050-60			IN ESERCIZIO
372	Loredana	Vescovana	Loc. Loredana	Sabbadina	1,850	168050-60			IN ESERCIZIO
373	Comera	Vescovana	Località S.Maria	Sabbadina	1,550	168050-90			IN ESERCIZIO
374	S.Maria	Vescovana	Località S.Maria	Sabbadina	1,100	168050			IN ESERCIZIO
375	Vallurbana	Vescovana - Barbona - S.Urbano	Località La Valle	Sabbadina	8,850	167080-168050	5 PD		IN ESERCIZIO
376	Stradona	S.Urbano	Loc. Rotta Sabbadina	Vallurbana	1,600	167080			IN ESERCIZIO
377	Allacciante Stradona	S.Urbano	Scolo Ca' Morosini	Stradona	0,650	167080			IN ESERCIZIO
378	Ca' Morosini	S.Urbano	Centro di Ca' Morosini	Vallurbana	2,820	167080			IN ESERCIZIO
379	Gorghi	S.Urbano	Centro di S.Urbano	Vallurbana	2,300	167080			IN ESERCIZIO
380	Gorghi secondario	S.Urbano	Località Gorghi	Gorghi	0,450	167080			IN ESERCIZIO
381	Giovanelli	S.Urbano	Scolo Vallurbana	Vallurbana	1,620	167080			IN ESERCIZIO
382	Conduttello	Barbona	Località Fontanazzi	Sabbadina	1,550	168050			IN ESERCIZIO
383	Fossetta principale	Barbona	Località Spin	Sabbadina	0,840	168050			IN ESERCIZIO
384	Fossetta secondario	Barbona	Località Spin	Fossetta principale	0,930	168050			IN ESERCIZIO
385	Spin	Barbona	Località Spin	Sabbadina	1,150	168050			IN ESERCIZIO
386	Sabbadina Vecchia	Barbona - S.Urbano	Loc. Casa Lucchieri	Sabbadina	0,650	168080	3 PD		IN ESERCIZIO
387	Lusia	Barbona	Loc. Rotta Sabbadina	Sabbadina	2,500	168080			IN ESERCIZIO
388	Rialto	Barbona	Località Rialto	Sabbadina	1,530	168050-80			IN ESERCIZIO
389	Pisani	Anguillara Veneta	Località Riolfà	Fiume Gorzone	3,160	168070			IN ESERCIZIO
390	Valcorba	Anguillara - Pozzonovo	Località Stroppare	Pisani	4,330	168060-70			IN ESERCIZIO
391	Pizzoni	Anguillara Veneta	Località Pizzoni	Valcorba	1,300	168070			IN ESERCIZIO
392	Fosso Duse	Pozzonovo	Azienda Duse	Valcorba	0,500	168060-70			IN ESERCIZIO

393	Ca' Orologio	Anguillara Veneta	Località Ca' Orologio	Pisani	0,530	168070		IN ESERCIZIO
394	Boscopiscina	Anguillara Veneta	Scolo Borgoforte	Pisani	1,250	168070-80		IN ESERCIZIO
395	Ca' Matte	Anguillara Veneta	Località Ca' Matte	Boscopiscina	0,880	168070		IN ESERCIZIO
396	Borgoforte	Anguillara Veneta	Località Borgoforte	Boscopiscina	1,040	168080		IN ESERCIZIO

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
 Allegato alla deliberazione

n° 16 del 12 GEN 2009

Ing. MANTOVANO



N°	TOPONIMO DEI CORSI D'ACQUA IN GESTIONE AL CONSORZIO	COMUNI ATTRAVERSATI	LOCALITA' ORIGINE	TRATTO LOCALITA' RECAPITO	LUNGH. KM.	C.T.R. 1:10000	A.P.	VINCOLI	STATO
	Collettori di Irrigazione LOZZO								
1	Irrigazione Hellmann diramazione Nord	Albettono- Rovolon	Imp. Irr. Hellmann	Casa Matteazzi	1,200	146040			IN ESERCIZIO
2	Irrigazione Hellmann diramazione Sud	Albettono	Imp. Irr. Hellmann	Ponte Canale Lozzo	0,800	146040			IN ESERCIZIO
3	Canaletta Giacomelli	Roveredo	Fiume Gua'	Giacomelli Centrale	0,220	146100			IN ESERCIZIO
	MALANDRINA								
4	Irrigazione Vandea	Lozzo Atestino	Canale Bisatto	Vandea	0,260	146120			IN ESERCIZIO
	VALGRANDE								
5	Canaletta principale	Vighizzolo	Loc. Calmana	Ponte strada vic.	0,120	167040			IN ESERCIZIO
	VAMPADORE								
6	Fiumicello	Montagnana - Casale di Scodosia Megliadino S.Vitale - Megliadino, S.Fidenzio - Piacenza d'Adige	Dolza	Allacciante C.G.A.B	16,252	146100 -140 167020 - 030	25PD	L.31/85	IN ESERCIZIO
7	Degorella Pelosetta	Montagnana	Dolza	Caprano	0,500	146140			IN ESERCIZIO
8	Degorella Ruggero	Montagnana	Riedo	Coatta	0,250	146140			IN ESERCIZIO
9	Derivazione Correr	Urbana - Merlara	Marabia	Correr	0,200	167020	19PD		IN ESERCIZIO
10	Derivazione Fossa Creara	Urbana	Marabia	Fossa Creara	0,200	167020			IN ESERCIZIO
11	Derivazione Campagnon	Urbana	Campagnon	Fossa Creara	0,330	167020			IN ESERCIZIO
12	Derivazione Colombara	Merlara	Loc.Gobbi	Dugale di Merlara	0,780	167020			IN ESERCIZIO
13	Canaletta Granze	Montagnana - Urbana	Monastero	S.Massimo	4,055	146130 - 140			IN ESERCIZIO
14	Canaletta Grompe	Urbana	Crosara di S.Salvaro	Carraro	1,048	146130			IN ESERCIZIO
	CAVARIEGA								
15	Allacciante Collettore Generale Acque Alte	Megliadino S.Vitale	Ponte Taschin	C.G.Acque Alte	0,345	167030			IN ESERCIZIO
16	Allacciante Collettore Secondario di S.Fid.	Megliadino S.Fidenzio	Ponte Franco	C.Sec. di S.Fidenzio	0,530	146150			IN ESERCIZIO
	FRATTESINA								
	Bacino 1°								

GIUSTA RESERVALE Allegato celebrato

n° 16 del 12 GEN 2000



	Bacino Interessati							
37	Canaletta Principale	Granze	Fiume Gorzone	Scolo Interessati	0,015	168050		IN ESERCIZIO
	GORZON MEDIO							
	Bacino Tramezzo°							
38	Canaletta Principale	Stanghella	Confl. S.Caterina-Gorzone	Origine sc. Tramezzo	0,970	168050		IN ESERCIZIO
	Bacino 1°							
39	Canaletta Principale	S.Urbano	Loc. Palazzo Rosso	Azienda Crema	1,310	167080		IN ESERCIZIO
40	Diramazione Ca' Morosini	S.Urbano	Prog. Km. 0,120	Via D. Alighieri	0,400	167080		IN ESERCIZIO
			Azienda Zampollo					
41	Diramazione Marsilio	S.Urbano	Prog. Km. 0,680	Az. Marsilio-Via Forti	0,510	167080		IN ESERCIZIO
42	Diramazione Seren	S.Urbano	Via Forti	Azienda Seren	0,210	167080		IN ESERCIZIO
43	Diramazione Budel del Lovo	S.Urbano	Azienda Zampollo	Scolo Vallurbana	2,260	167080		IN ESERCIZIO
	Bacino 2°							
44	Condotta Principale	S.Urbano	Ca' Morosini	Scolo Ca' Morosini	0,090	167080		IN ESERCIZIO
	Bacino 3°							
45	Condotta Principale	Barbona	Località Ghiaie	Scolo Lusìa	0,060	167080		IN ESERCIZIO
	Bacino 5°							
46	Canaletta principale	Barbona	Spin	Scolo Sabbadina	1,430	168050		IN ESERCIZIO
47	1° diramazione est	Barbona	Prog. Km. 0,510	Azienda Salvan	0,280	168050		IN ESERCIZIO
48	2° diramazione est	Barbona	Prog. Km. 0,670	Azienda Garavello	0,280	168050		IN ESERCIZIO
49	3° diramazione est	Barbona	Prog. Km. 0,960	Azienda Pellegrini	0,120	168050		IN ESERCIZIO
50	Diramazione ovest	Barbona	Prog. Km. 0,280	Azienda Polonio	2,170	168050		IN ESERCIZIO
51	Diramazione Fossetta	Barbona	Via Spin	Scolo Fossetta	0,370	168050		IN ESERCIZIO
52	Diramazione nord	Barbona	Via spin	Azienda Polonio	0,440	168050		IN ESERCIZIO
53	Diramazione nord-est	Barbona	Prog. Km.	Azienda Milan	0,050	168050		IN ESERCIZIO
	Bacino 6°							
54	Canaletta Principale	Barbona	Centro Barbona	Ca' Quota	0,182	168050		IN ESERCIZIO
55	Diramazione Ovest	Barbona	Ca' Quota	Via Spin	0,807	168050		IN ESERCIZIO
56	Diramazione Nord	Barbona	Ca' Quota	Confl. Sc. Sabbadina	0,782	168050		IN ESERCIZIO

CONTABILITÀ DE
 ALLEGATO ALLA
 REGIONE

	Bacino 7°							
57	Canaletta Principale	Barbona-Vescovana	S.Giustino	Azienda 4 Rose	1,480	168050		IN ESERCIZIO
58	Diramazione est	Barbona	Progr. Km. 0,490	Azienda Braggion	0,590	168050		IN ESERCIZIO
59	Diramazione Nord-est	Vescovana	Loc. Angaranello	Condotto Vecchio	1,630	168050		FUORI ESER.
	Bacino 10°							
60	Canaletta Principale	Vescovana-Boara Pisani	Loc. Gorgo	Via Ferrata	1,850	168060-100		IN ESERCIZIO
61	Diramazione est	Boara Pisani	Progr. Km. 0,500	Via Ferrata	0,275	168060		IN ESERCIZIO
62	Diramazione Secondaria est	Boara Pisani	Progr. Km. 1,080	Azienda Bassini	0,080	168060		IN ESERCIZIO
63	Diramazione ovest	Vescovana-Boara Pisani	Progr. Km. 1,080	Azienda Aggio	0,490	168060		IN ESERCIZIO
64	Diramazione sud	Vescovana	Progr. Km. 1,280	Via Cadeasse	0,830	168060-100		IN ESERCIZIO
65	Diramazione Sabbioni	Vescovana	Progr. Km. 2,110	Località Sabbioni	0,250	168060-100		FUORI ESER.
66	Diramazione Aggio	Vescovana	Progr. Km. 2,110	Azienda Aggio	0,500	168060-100		FUORI ESER.
	Bacino 11°							
67	Canaletta Principale	Boara Pisani	Via Marconi	Zona Artigianale	0,910	168060		IN ESERCIZIO
68	Diramazione ovest	Boara Pisani	Progr. Km. 0,650	Ferrovia PD-BO	0,460	168060		IN ESERCIZIO
69	Diramazione nord	Boara Pisani	Progr. Km. 0,910	Via Boniole	0,540	168060		IN ESERCIZIO
70	Diramazione sud	Boara Pisani	Progr. Km. 1,070	Azienda Bassini	0,120	168060		IN ESERCIZIO
	Bacino 12°							
71	Tombinatura Principale	Boara Pisani	Scolo Sabbadina	Diramazione Ferrara	0,300	168060		IN ESERCIZIO
	Bacino 13°							
72	Canaletta Principale	Boara Pisani	Loc. Sabbioni	Scolo Fontane	1,050	168060		IN ESERCIZIO
73	Diramazione est	Boara Pisani	Progr. Km. 0,400	Via Bragante	0,100	168060		IN ESERCIZIO
74	Diramazione ovest	Boara Pisani	Progr. Km. 0,510	Via Gorghetti	0,320	168060		IN ESERCIZIO
75	Diramazione secondaria ovest	Boara Pisani	Progr. Km. 0,750	Via onari	0,370	168060		IN ESERCIZIO
76	Diramazione nord	Boara Pisani	Progr. Km. 0,920	Scolo Sabbadina	0,920	168060		IN ESERCIZIO
	Bacino 14°							
77	Canaletta Principale	Boara Pisani	Campagna Brasche	Scolo Sabbadina	1,360	168060		IN ESERCIZIO
	Bacino 16°							
78	Canaletta centrale	Boara Pisani	Corte S. Antonio	Orig. dir. secondarie	0,840	168070		IN ESERCIZIO
79	Diramazione secondaria est	Boara Pisani-Anguillara Veneta	Progr. Km. 0,840	Scolo Sabbadina	0,970	168070		IN ESERCIZIO

del 12 APR 2000



80	Diramazione secondaria ovest	Boara Pisani	Progr. Km. 0,840	Scolo Pascolon	0,420	168060-70		FUORI SERV.
	Bacino 18° ovest							
81	Canaletta Principale	Anguillara Veneta	Loc. Pizzoni	Scolo Valcorba	1,340	168070		IN ESERCIZIO
	Bacino 18° centrale							
82	Canaletta Principale	Anguillara Veneta	Loc. S.Pasquale	loc. acquedotto	0,550	168070		IN ESERCIZIO
83	Diramazione secondaria nord	Anguillara Veneta	Progr. Km. 0,410	Scolo Valcorba	0,690	168070		FUORI ESER.
	Bacino 18° est							
84	Canaletta Principale	Anguillara Veneta	loc. Albera	Loc. Acquedotto	0,610	168070		IN ESERCIZIO
85	Diramazione secondaria nord	Anguillara Veneta	Progr. Km. 0,480	Scolo pisani	0,520	168070		FUORI ESER.
	Bacino 20° ovest							
86	Canaletta Principale	Anguillara Veneta	loc. Ca' matte	Loc. La Riolfa	0,620	168070		IN ESERCIZIO
87	Diramazione ovest	Anguillara Veneta	Loc. Ca' Orologio	Loc. S.Girolamo	0,660	168070		IN ESERCIZIO
	Bacino 20° centrale							
88	Canaletta Principale	Anguillara Veneta	Loc. Ca' Matte	Azienda Masiero	0,275	168080		IN ESERCIZIO
89	Diramazione est	Anguillara Veneta	Az. Trombin	Azienda Simonato	0,080	168080		IN ESERCIZIO
90	Diramazione ovest	Anguillara Veneta	Progr. Km. 0,140	Chiavica Riolfa	0,420	168080		IN ESERCIZIO
91	Diramazione nord	Anguillara Veneta	Progr. Km. 0,340	Scolo Boscopiscina	0,180	168080		IN ESERCIZIO
	Bacino 20° est							
92	Canaletta Principale	Anguillara Veneta	Via Borgoforte	Scolo Boscopiscina	0,243	168080		IN ESERCIZIO
93	Diramazione ovest	Anguillara Veneta	Progr. Km. 0,140	Azienda Nai	0,150	168080		IN ESERCIZIO


GIUNTA REGIONALE
 VENETO
 DIREZIONE REGIONALE
 ALLEGATO

n° 16 del 12 GEN. 2000



Ing. MAURIZIO VERRARO

REGIONE del VENETO - DIFESA DEL SUOLO



CONSORZIO DI BONIFICA " E U G A N E O "
E S T E - (Padova)

ATTUAZIONE ART. 2
LEGGE REGIONALE 9/1983

ELENCO IMPIANTI


Direzione Regionale Difesa del Suolo
Il Dirigente Regionale
Ing. Mariano Carraro

Venezia,

19 010. 1993

Il Rappresentante del Consorzio
per l'attuazione Legge Regionale 9/1983
Ing. Giuseppe Franchini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Franchini'.



IMPIANTI IDROVORI

N°	Toponimo	Comune	Foglio - Mappali	C.T.R 1:10.000	Stato di consistenza	Vincoli	Pertinenze
1	Palù Massara	Albettone (Vi)	F° 3 - mapp. 134/b F° 4 - mapp. 86/b	146040 ALBETTONE	M	----	fabbricato e terreno
2	Forni	Albettone (Vi)	F° 13 - mapp. 100	146040 ALBETTONE	M	----	fabbricato
3	Hellmann	Albettone (Vi)	F° 9 - mapp. 88 (parte)- 89	146040 ALBETTONE	M	----	fabbricato e terreno
4	Sagrede	Lozzo Atestino (Pd)	F. 3 - mapp. 106 107	146080 VO' EUGANEO	M	L. R. n° 38 del 1989	fabbricato, abitazione e terreno
5	Malandrina	Lozzo Atestino (Pd)	F. 32 - mapp. 128	146120 LOZZO ATEST.	M	L. R. n° 38 del 1989	fabbricato e terreno
6	Valli di Noventa	Noventa (Vi)	F° 18	146110 NOVENTA VIC.	M	----	fabbricato
7	Vela	Lozzo Atestino (Pd)	F. 31 - mapp. 86 87	146120 LOZZO ATEST.	M	----	fabbricato e terreno
8	Valcalaona	Baone (Pd)	F. 4 - mapp. 64 122	146120 LOZZO ATEST.	M	L. R. n° 38 del 1989	fabbricato e terreno
9	Botte di Vighizzolo	Vighizzolo d'Este (Pd)	F. 12 - mapp 23	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato e terreno
10	Duoda	Este (Pd)	F° 5 - mapp. 54	146160 ESTE	M	L 31/84	fabbricato
11	Valgrande	Vighizzolo d'Este (Pd)	F. 13 - mapp. 80	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato e terreno
12	Cuoro	SANT'URBANO (Pd)	F. 5 - mapp. 51	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato e terreno
13	San Felice	Masi (Pd) e Piacenza D'Adige (Pd)	F. 3 - mapp. 55 (Masi) F. 12 - mapp. 94 96 (Piacenza)	167070 PIACENZA D'ADIGE	M	L 31/84	fabbricato, abitazione e terreno
14	Grompa	Megliadino San Vitale (Pd)	F. 15 - mapp. 18 37 44 45	167030 MEGLIADINO SAN VITALE	M	L 31/84	fabbricato, abitazione e terreno
15	Vampadore	Megliadino San Vitale (Pd)	F. 18 - mapp. 12 15	167030 MEGLIADINO SAN VITALE	M	L 31/84	fabbricato, abitazione e terreno

GIUNTA MUNICIPALE DAL 1990
Allegato alla delibera n° 16 del 12 GEN 2000

n° 16 del 12 GEN 2000



[Handwritten signature]

IMPIANTI IRRIGUI


N°	Toponimo	Comune	Foglio - Mappali.	C.T.R 1:10.000	Stato di consistenza	Vincoli	Pertinenze
1	Hellmann	Albettone (Vi)	F° 9 - mapp. 88 porz.	146040 ALBETTONE	M	—	Fabbricato e terreno
2	Monastero	Montagnana (Pd)	F° 28 - insiste su acqua pubblica	146130 MINERBE	M	L 31/84	Fabbricato
3	Murazzo	Vighizzolo d'Este (Pd)	F° 9 - insiste su acqua pubblica	167040 VIGHIZZOLO	M	—	Fabbricato
4	Lavacci	Granze (Pd)	F° 8 - mapp. 234	168050 VESCOVANA	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
5	Interessati	Granze (Pd)	F° 10 - mapp. 159	168050 VESCOVANA	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
6	Valgrande	Vighizzolo d'Este (Pd)	F° 4 - mapp. 88 85	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
7	Tramezzo	Stanghella (Pd)	F° 12 - mapp. 153 b 153 c	168050 VESCOVANA	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
8	Mora Livelli	Sant'Urbano (Pd)	F° 10 - mapp. 312 315	167080 SANT'URBANO	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
9	1° Bacino Castelbaldo	Castelbaldo (Pd)	F° 16 - mapp. 67	167060 CASTELBALDO	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
10	2° bacino Masi	Masi (Pd)	F° 16 - mapp. 257	167060 CASTELBALDO	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
11	3° bacino Masi	Masi (Pd)	F° 15 - insiste su acqua pubblica	167070 PIACENZA D'ADIGE	M	L 31/84	Fabbricato
12	4° bacino Masi	Masi (Pd)	F° 13 - mapp. 307	167070 PIACENZA D'ADIGE	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
13	1° bacino Cà Morosini	Sant'Urbano (Pd)	F° 33 - mapp. 144	167080 SANT'URBANO	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
14	5° bacino Barbona	Barbona (Pd)	F° 9 - mapp. 236	168050 VESCOVANA	M	L 31/84	Fabbricato e terreno
15	Ponte Rosso	Pressana (Pd)	F° 9 - insiste su acqua pubblica	146090 PRESSANA	M	L 31/84	Fabbricato
16	Sifone Brancaglia	Ospedaletto (Pd)	F° 4 - insiste su acqua pubblica	146120 LOZZO ATESTINO	M	L 31/84	Fabbricato
Stato di consistenza: M in manutenzione; A abbandonato							

GIUNTA REG. N. 100 DEL 12 GEN. 2000
 Allegato alla deliberazione

n° 16 del 12 GEN. 2000

16	Baratina	Megliadino San Vitale (Pd)	<u>F. 19</u> - mapp. 21 22 80	167030 MEGLIADINO SAN VITALE	M	L 31/84	fabbricato e terreno
17	Malacame	Carceri (Pd)	<u>F. 7</u> - mapp. 94	167040 VIGHIZZOLO	M	---	fabbricato
18	Cavariega	Vighizzolo d'Este (Pd)	<u>F. 17</u> - mapp. 13 <u>F. 14</u> - mapp. 90	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato, abitazione e terreno
19	Frattesina	Vighizzolo d'Este (Pd)	<u>F. 19</u> -	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato
20	Tre Canne	Vighizzolo d'Este (Pd)	<u>F. 22</u> - mapp. 6	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato e terreno
21	Nuova Frattesina	Vighizzolo d'Este (Pd)	<u>F. 22</u> - mapp. 15/c	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato e terreno
22	Treves	Vighizzolo d'Este (Pd)	<u>F. 22</u> - mapp. 7	167040 VIGHIZZOLO	M	L 31/84	fabbricato e terreno
23	Anconetta	Vighizzolo d'Este (Pd)	<u>F. 24</u> - mapp. 50	167080 SANT'URBANO	M	L 31/84	fabbricato e terreno
24	Lavacci	Granze (Pd)	<u>F. 8</u> - mapp. 74 75 237	168050 VESCOVANA	M	L 31/84	fabbricato e terreno
25	Mora Livelli	Vescovana (Pd)	<u>F. 1</u> - mapp. 4 154 162 163 164 165	168050 VESCOVANA	M	L 31/84	fabbricato, abitazione e terreno
26	Cà Giovanelli	Pozzonovo (Pd)	<u>F. 22</u> - mapp. 50 60 63 64 65 66 67 70 71	168030 BAGNOLI DI SOPRA	M	L 31/84	fabbricato, abitazione e terreno
27	Taglio - Pisani	Anguillara Veneta (Pd)	<u>F. 12</u> ; mapp. 125 126 305 306 308 309 124 317 318 129 319 320 122 123 127 151 154 173 175 14 310 120 311 312 13 313 314 121 315 128 316	168070 ANGUILLARA VENATA	M	L 31/84	fabbricato, abitazione e terreno
28	Palazzina	Vighizzolo (Pd)	<u>F. 15</u> - mapp. 136 137	167040 VIGHIZZOLO	A	L 31/84	fabbricato e terreno
Stato di consistenza: M in manutenzione; A abbandonato.-							

n° 16 del 12 GEN 2000



**Allegato n. 2 – MODELLO DI RICHIESTA DI
CONCESSIONE/LICENZA**

....., lì

Spettabile
Consorzio di bonifica
Euganeo
Via G.Marconi 7
35042 ESTE (PD)

Oggetto: Corsi d'acqua pertinenti alla bonifica (L.R.V. 1 marzo 1983 n.9).
Richiesta di concessione/licenza^(*) (R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
Regolamento consorziale per la gestione e la conservazione delle opere
di bonifica) per

Il/La sottoscritto/a
nato/a il a
residente a (Comune) Provincia di
Via n. tel. n.
Codice Fiscale/Partita IVA

CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al R.D. n. 368 dell'8 maggio 1904 e al
Regolamento consorziale per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica

Concessione

Licenza

per

da realizzare in Comune di località

foglio n. mappale n. bacino.....

impegnandosi sin d'ora a rispettare le condizioni che gli saranno prescritte e le norme
tutte alle quali la concessione/licenza^(*) è assoggettata nonché a corrispondere il
canone/contributo^(*) annuo che gli sarà richiesto.

Al fine dell'istruttoria della presente pratica, comunica che il tecnico incaricato della
progettazione è il sig. residente a
..... tel. n. iscritto all'Albo Professionale
..... al n.

Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE

.....

Si allega la seguente documentazione: (vedere pagina seguente)

^(*) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CONSORZIO IN N. 1
ORIGINALE E N. 2 COPIE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE/LICENZA^(*)

- 1) Domanda completa di dettagliato oggetto, di dati anagrafici, di residenza, di codice fiscale e di recapito telefonico del richiedente.
- 2) Documento d'attestazione del titolo di proprietà o altro, da parte del richiedente (in carta semplice).
- 3) Estratto di mappa autentico o autenticato, nelle forme di Legge, dal progettista (in carta semplice).
- 4) Relazione tecnica in grado di illustrare compiutamente:
 - ⌘ lo scopo e la funzionalità delle opere richieste;
 - ⌘ il loro grado di interferenza con l'opera di bonifica;
 - ⌘ un approfondito calcolo idraulico, qualora l'opera dia luogo ad interferenze di qualunque natura sul flusso in transito nell'alveo.
- 5) Elaborati grafici contenenti:
 - ⌘ corografia dell'area oggetto dell'intervento, in scala 1:25.000 o 1:50.000;
 - ⌘ planimetria su base catastale con indicazione delle opere richieste;
 - ⌘ piante, sezioni quotate, profilo longitudinale della tratta di canale interessata, particolari costruttivi e quant'altro necessario per chiarire esaurientemente tutti gli aspetti legati e correlati alle opere richieste.
- 6) Documentazione fotografica in carta semplice, completa di planimetria, con individuazione dei coni di visuale, in grado di cogliere gli aspetti paesaggistici localmente significativi, per interventi di particolare importanza.
- 7) Dichiarazione in carta semplice da parte del Comune nell'ambito del quale verranno realizzati gli interventi, o autocertificazione sottoscritta dal tecnico progettista, sulla presenza o meno di vincoli di qualunque natura (paesaggistici, idraulici, archeologici, ecc.).
- 8) Estratto del piano regolatore comunale vigente in carta semplice.

N.B.: Di quelli sopra elencati vanno presentati i documenti occorrenti per il tipo di concessione/licenza che si richiede.

^(*) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

Allegato n. 3 – MODELLO TIPO PER CONCESSIONI PRECARIE

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Via G. Marconi 7 35042 ESTE (PD)
Cod. Fisc. 82008390286

Prot.

li

CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO

Premesso che la Ditta
.....
.....
con domanda in data chiedeva la concessione per
.....

Visto il rapporto in data del¹;
Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile di....., con nota in data.....prot.....
Visto il R.D. 8 maggio 1904 n. 368, e successive modificche e integrazioni;
Visto il Regolamento consorziale per la gestione e la conservazione delle opere di
bonifica;
Ritenute la richiesta di concessione ammissibile a termini del Regolamento stesso;
Visto lo Statuto consorziale;

SI CONCEDE

alla sopraindicata Ditta il permesso richiesto, subordinatamente all'accettazione ed alla osservanza delle seguenti condizioni.

1. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando – a giudizio insindacabile del concedente – ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi del Consorzio.
2. Nei casi di allargamento, deviazione od altra opera qualunque che si dovesse eseguire (nella strada, nel canale, nell'argine) ove l'opera privata che ora viene concessa non si trovasse in relazione con dette modificazioni, o non potesse più servire all'uso cui fu destinata, è fatto obbligo al concessionario, a tutte sue spese e senza alcun diritto a rifusione, di demolirla, di modificarla o ricostruirla in relazione alle nuove condizioni dell'argine, del canale, della strada, con facoltà al Consorzio di procedere alla sua demolizione d'ufficio dopo una prima inutile diffida al concessionario, qualora la sussistenza della stessa fosse di impedimento allo sviluppo completo del piano di esecuzione dei lavori consorziali.
La Ditta concessionaria resta pertanto fin da ora obbligata a rifondere al Consorzio le spese da esso sostenute, alla riscossione delle quali si procederà nelle norme e coi privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.
3. La concessione viene data a tutto rischio e pericolo della Ditta concessionaria ed il Consorzio non sarà mai né verso di essa, né verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o

¹ Indicare la struttura consorziale competente.

per effetto totale o parziale dell'opera concessa. A tale scopo la Ditta concessionaria, colla firma di accettazione della presente, si impegna di tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo.

4. L'opera dovrà essere eseguita, a tutte spese della Ditta concessionaria, nel minor tempo possibile e con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali; resteranno a carico della Ditta concessionaria tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente concessione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il concedente. Nella esecuzione dei lavori la Ditta concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dall'Ufficio Esercizio Consorziale.
5. La manutenzione dell'opera concessa resta a totale carico della Ditta concessionaria, suoi successori od aventi causa.
6. La concessionaria è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di ditta entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo della concessione alla nuova ditta proprietaria, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunte con la presente verso il Consorzio.
7. Oltre alle condizioni contenute nel presente atto, la Ditta concessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8/5/1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica ed in particolare del D.L.vo n. 152/1999.
8. La Ditta concessionaria corrisponderà al Consorzio medesimo il canone annuo di (euro) che sarà riscosso nei modi e colle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 2. Il concedente si riserva la facoltà di revisionare la misura del canone a seguito di specifica deliberazione del Consiglio Consorziale.
9. Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente concessione sono a carica della Ditta concessionaria.

10. Le condizioni particolari della presente concessione sono:

.....
.....

....., li

IL DIRETTORE

.....

La Ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa concessione, ed in prova sottoscrive l'atto presente con l'intesa che l'inosservanza anche di una delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.

LA DITTA CONCESSIONARIA

.....

Allegato n. 4 – MODELLO TIPO PER LICENZE

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Via G. Marconi 7 35042 ESTE (PD)
Cod. Fisc. 82008390286

Prot.

li

IL DIRETTORE

Vista la domanda presentata in data;
Visto il parere espresso dall'Ufficio del Genio Civile di....., con nota in
data.....prot.....
Su conforme parere del Capo Ufficio Esercizio Consorziale;

RILASCIA LICENZA

alla Ditta
a sensi dell'art. 19 e seguenti del Regolamento consorziale per la gestione e la
conservazione delle opere di bonifica e del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, perché possa ...
.....
con l'osservanza delle seguenti condizioni prescritte
.....
entro il termine di
.....

....., li

IL DIRETTORE

.....

**Allegato n. 5 – TABELLA CANONI, DI CUI
ALL'ART. 22, DEL 2° COMMA, DEL REGOLAMENTO**

Per il rilascio di ogni concessione è prevista una spesa fissa di istruttoria pari a € 103,00; mentre per il rilascio di ogni licenza è prevista una spesa fissa di €. 25,00-

Oggetto della richiesta di concessione	Unità di misura	canone annuo
Costruzione di manufatti di derivazione	N°	10,00
Costruzione di ponti	N°	15,00
Attraversamento subalveo di canali con tubazioni, elettrodotti o altro	N°	15,00
Attraversamento aereo di canali con tubazioni, elettrodotti o altro	N°	50,00
Tombinamento di canali In relazione alla superficie occupata dal manufatto	€/mq	1,00
Recinzione trasversale o posa di sbarra entro proprietà demaniali e zone di rispetto	N°	10,00
Recinzione longitudinale lungo canali consorziali o canalette irrigue entro proprietà demaniale o zone di rispetto	€/m	0,25
Costruzione di fabbricati	N°	25,00
Occupazioni temporanee di superfici in uso al Consorzio per utilizzazioni varie	€/mq	0,25
Posa in opera di cartelli pubblicitari su aree in uso al Consorzio	N°	5,00
Attingimento d'acqua per usi non agricoli o per allevamenti industriali, a seconda del tipo e dell'entità dell'uso	Min. € Max €	50,00 500,00
Scarichi da impianti di depurazione collettivi o industriali - per scarico	€	50,00
oltre a un canone per ogni litro al secondo scaricato:		
<10 l/sec	€	10,00
da 11 l/sec a 50 l/sec	€	5,00
oltre 51 l/sec	€	2,50
Parallelismi alle opere consorziali con impianti aerei e interrati	€/m	0,25

**Allegato n. 6 - MODELLO DI
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONE**

CONSORZIO DI BONIFICA

Provincia di Comune di

**PROCESSO VERBALE DI
ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI
POLIZIA PER LE OPERE DI BONIFICA**

(Art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215)

(Art. 150 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368)

(Artt. 53 e 54 del Regolamento consorziale per la gestione e la conservazione
delle opere di bonifica approvato con DGR n. del))

L'anno il giorno del mese di
alle ore nella località del Comune di
.....

Io sottoscritto nella qualità di
..... con residenza
ho accertato:

.....
.....
.....
.....
.....

Tale fatto, costituente contravvenzione al disposto dell'art. 141 del
Regolamento 8 maggio 1904 n. 368, è stato commesso nel giorno
..... e come risulta²

.....
di esso è responsabile³ di professione
..... domiciliato in

Il contravventore ha dichiarato:

² Indicare le prove o indizi.

³ Indicare l'autore della contravvenzione e se è minorenne, indicare il padre di lui e, in mancanza, la madre o il tutore. Quando il danno sia stato cagionato da un animale, anche se smarrito o fuggito, indicare il proprietario dell'animale stesso o chi se ne serviva.

.....
.....
.....
.....
.....

Le cose colte in contravvenzione e sequestrate sono:

.....
.....
.....
.....
.....

Intimatosi al contravventore di⁴

si è provveduto⁵

.....

.....
6

.....
7

⁴ Indicare l'intimazione fatta e se il contravventore abbia obbedito.

⁵ Indicare se sia stato necessario l'intervento della forza armata.

⁶ Firma del contravventore se questi richieda di firmare.

⁷ Firma dell'agente giurato o di chi, sopra sua relazione, redige il verbale.

**Allegato n. 7 - MODELLO DI
RAPPORTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

CONSORZIO DI BONIFICA

Provincia di Comune di

**RAPPORTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
ALLE DISPOSIZIONI DI
POLIZIA PER LE OPERE DI BONIFICA**

(Art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215)

(Art. 150 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368)

(Artt. 68 e 69 del Regolamento consorziale per la gestione e la conservazione
delle opere di bonifica approvato con n. del))

L'anno il giorno del mese di
alle ore nella località del Comune di
.....

Io sottoscritto nella qualità di
..... con residenza
ho accertato:

.....
.....
.....
.....
.....

Tale fatto, costituente violazione amministrativa al disposto dell' art.
n. 133 lettera)⁸
n. 134 lettera ...)
del Regolamento 8 maggio 1904 n. 368 è stato commesso nel giorno
..... e come risulta⁹
.....
di esso è responsabile¹⁰ di professione
..... domiciliato in

⁸ Completare con l'indicazione della lettera e cancellare l'ipotesi che non ricorre.

⁹ Indicare le prove o indizi.

¹⁰ Indicare l'autore della violazione e se è minorenni, indicare il padre di lui e, in mancanza, la madre o il tutore. Quando il danno sia stato cagionato da un animale, anche se smarrito o fuggito, indicare il proprietario dell'animale stesso o chi se ne serviva.

Il predetto¹¹ ha dichiarato:

.....
.....
.....
.....
.....

Le cose colte in contravvenzione e sequestrate sono:

.....
.....
.....
.....
.....

Intimatosi al predetto¹² di¹³

.....
si è provveduto¹⁴

..... 15

..... 16

¹¹ Indicare l'autore della violazione e se è minorenne, indicare il padre di lui ed in mancanza la madre o il tutore. Quando il danno sia stato cagionato da un animale, anche se smarrito o fuggito, indicare il proprietario dell'animale stesso o chi se ne serviva.

¹² Vedi nota n. 4.

¹³ Indicare l'intimazione fatta e se il contravventore abbia obbedito.

¹⁴ Indicare se sia stato necessario l'intervento della forza armata.

¹⁵ Firma del contravventore se questi richieda di firmare.

¹⁶ Firma dell'agente giurato o di chi, sopra sua relazione, redige il verbale.

LEGGE 7 luglio 1902, n. 333.

Assegnazioni e riparto di fondi per le opere di bonifica di 1^a categoria di cui all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195. (1)

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1904, n. 386¹ 368

Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi 21 marzo 1900 e 7 luglio 1902, nn. 195 e 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

ARTICOLO UNICO. — E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

E' abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO (2)

per la esecuzione del Testo Unico della Legge 22 marzo 1900, n. 195 e della Legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose

TITOLO I. — Disposizioni preliminari

ART. 1. — Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, dalla legge 7 luglio 1902, n. 333, e dal presente regolamento, il prefetto, l'ispettore compartimentale e l'ufficio del genio civile competenti sono quelli della provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte di esso.

ART. 2. — Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d'ufficio, od a richiesta d'interessati,

(1) Di questa legge, pur importanti ai fini storici, vengono riportati solo gli estremi, per economia del volume.

(2) Questo regolamento, in alcune sue parti, è tuttora vigente.

C. Il prefetto indica sommariamente l'oggetto della pubblicazione in un manifesto, nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento, ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto da inserirsi nel Bollettino degli annunci legali della provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perché sia affisso all'albo pretorio restandovi 15 giorni consecutivi, durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.

Quando vi sono anche atti da pubblicare, il prefetto ordina che sieno depositati nell'ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun comune, durante il termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio di prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto.

Della eseguita affissione e dell'avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto.

Quando le pubblicazioni sieno fatte a richiesta degli interessati, questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto.

ART. 3. — Se il territorio della bonifica si estende a diverse provincie, il prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle altre provincie le copie degli atti necessari, perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati.

ART. 4. — Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d'interessi o d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione, ed insieme più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

ART. 5. — Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministro, sentiti l'ispettore compartimentale e il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato a' termini delle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, e 15 giugno 1893, n. 294.

ART. 6. — Agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o seconda categoria e l'elenco delle ditte espropriande.

ART. 7. — Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche, con sede presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e da istituirsi con decreto Reale, designa in via provvisoria:

a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei

esecuzione dei lavori, comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.

ART. 15. — Il prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi:

- a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla lettera a) dell'art. 11, ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;
- b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini;
- c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.

ART. 16. — Con uno o più decreti il Ministero dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, approva il perimetro, l'eventuale divisione della bonifica in bacini ed il progetto economico per l'intera opera o per una delle sue parti, determinando anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate annuali per i contributi degli enti e proprietari interessati.

CAPO II. — Consorzi per opere di bonifica di prima categoria

ART. 17. — Per le opere di bonifica di prima categoria, si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi:

- a) corrispondere le quote di contributo;
- b) assumere le concessioni dei lavori;
- c) mantenere le opere eseguite.

Per i consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel Capo IV.

ART. 18. — I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate, restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.

Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed al presente regolamento.

I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo la ubicazione dei loro fondi; l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le forme del proprio statuto.

ART. 19. — Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:

- a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per province, comuni e comprensori;
- b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica con l'indicazione delle rispettive superficie ed imposte erariali;
- c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'articolo 17, lettere a), b);
- d) del disegno di statuto compilato in conformità dell'articolo 29, ove lo ritenga opportuno.

Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle assemblee generali.

Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti, da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica, se occorre, hanno luogo in conformità dell'art. 28.

Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari consorzi costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.

ART. 20. — Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo consorzi e proprietari che non sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18, qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non consorziate, compilato ai termini dell'art. 13, n. 2.

ART. 98. — La Tesoreria centrale e le sezioni di Tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, debbono trasmettere alla Cassa depositi e prestiti, il prospetto di cui è cenno nell'articolo precedente con la dichiarazione della data in cui il mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale dichiarazione deve portare il visto della Direzione generale del tesoro per i mandati pagati alla Tesoreria centrale, ed il visto delle rispettive delegazioni del tesoro per quelli pagati dalle sezioni di Tesoreria provinciale.

ART. 99. — Per il pagamento delle spese dipendenti da opere di bonifica non possono essere ammessi dal Ministero dei lavori pubblici mandati collettivi.

ART. 100. — Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente art. 98, la Cassa depositi e prestiti rimborsa al Tesoro sul conto competente l'importo del mandato estinto, e ne informa il Ministero dei lavori pubblici.

ART. 101. — Il rimborso al Tesoro viene eseguito mediante la emissione, da parte della Cassa predetta, di apposito mandato commutabile, in quietanza di tesoreria, con imputazione al capitolo appositamente iscritto nel bilancio dell'entrata alla categoria «IV Partite di giro» con la seguente intitolazione: «Somme da prelevarsi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione - articoli 67 e 68 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195».

ART. 102. — La Cassa dei depositi e prestiti tiene nota, oltre che della entità anche delle causali dei rimborsi fatti al Tesoro, e ciò a discriminazione degli esiti cui debbono far fronte il conto corrente principale e quello speciale e al fine di poter rendere ragione delle vicende dei medesimi in relazione alla loro gestione.

CAPO IV. — Contributi e riscossioni

ART. 103. — Nel caso di un'opera di bonifica da eseguire per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini, nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle Amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietari interessati.

ART. 104. — L'interesse del quattro per cento da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma

di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.

La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.

Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli articoli precedenti.

ART. 105. — Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all'art. 39 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime.

ART. 106. — Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente andasse in vigore nelle singole province interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.

ART. 107. — Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro di essa, il Ministro dei lavori pubblici notifica, per mezzo dei prefetti, alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell'ammontare del contributo che, a termini del primo comma dell'art. 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al concessionario che l'abbia eseguita.

Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.

ART. 108. — Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell'art. 19 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e presentino

ART. 80. — Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali uguali e di pari importo totale.

Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.

ART. 81. — Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o diminuito in proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali, stabilito rispettivamente, possa essere variato.

ART. 82. — Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.

Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che serviranno di base ai pagamenti, e con la produzione di un certificato dell'Ufficio del Genio civile della provincia attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.

ART. 83. — Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'art. 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne.

Il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20, tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.

ART. 84. — Il debito dei proprietari, dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria, fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

CAPO II. — Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti

ART. 85. — La Cassa dei depositi e prestiti riceve in un conto corrente fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinarie di bonifica, che dal Ministero dei lavori pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali che sono stabiliti a decorrere dall'esercizio finanziario 1900-1901 nelle tabelle I, II, III, IV annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e a decorrere dall'esercizio 1903-1904 nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, numero 333.

ART. 86. — Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero dei lavori pubblici versa alla Cassa depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla legge 7 luglio 1902, n. 333.

Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli enti concessionari viene effettuato dal Ministero predetto ed il relativo rimborso al Tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento.

A richiesta del Ministero dei lavori pubblici la Cassa dei depositi e prestiti versa in tesoreria, in conto « Entrate Effettive » la somma corrispondente alle quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli Enti ed i proprietari interessati ove l'opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.

ART. 87. — I versamenti delle somme, di cui al precedente articolo, sono fatti mediante l'emissione di mandati a favore della Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti a carico del capitolo appositamente iscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici alla categoria IV « Partite di giro » con la seguente intitolazione: « Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione, da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti ».

ART. 88. — Nell'effettuare i versamenti sopra indicati, il Ministero dei lavori pubblici denuncia a quali opere le somme corrispondenti siano da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

La Cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discriminazione delle somme iscritte al conto.

3) della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gl'indirettamente interessati, per costituire la deputazione provvisoria del consorzio.

ART. 64. — Il prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti, promuove su di essi e sulle opposizioni i voti:

1) del Consiglio della provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica, nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo;

2) di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati, negli altri casi, osservando i termini stabiliti nell'art. 22 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

ART. 65. — Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato articolo 22 della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del genio civile.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio promuove, a' termini dell'art. 62, ultimo capoverso, il decreto Reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede:

a) alla costituzione del consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria;

b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di province e comuni, a norma e nei casi dell'art. 25 della legge.

Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli articoli 29, 33, 46 e 47.

ART. 66. — I consorzi obbligatori comunque istituiti, sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato concorre nelle spese, anche a quella dell'art. 57.

TITOLO IV. — Commissione di vigilanza

ART. 67. — La Commissione di vigilanza di cui all'art. 13 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, è presieduta dal Prefetto e non può farne parte chiunque abbia relazione di parentela, di dipendenza o d'interesse con l'appaltatore dei lavori.

Il rappresentante della provincia, ed i delegati dai comuni e dei proprietari interessati, da nominarsi nel termine stabilito dal prefetto, durano in carica sino alla fine dei lavori, ed in caso di morte, di rinuncia od incompatibilità, sono sostituiti con le stesse formalità prescritte per la prima nomina.

Con la nomina di tre dei membri elettivi la Commissione è legalmente costituita.

ART. 68. Il rappresentante provinciale è nominato dalla Deputazione della provincia nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da bonificare.

ART. 69. — Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme seguenti:

— se il perimetro della bonifica comprende un solo Comune, la nomina dei due delegati è fatta dalla Giunta comunale;

— se i comuni compresi nel perimetro di bonifica sono due, le rispettive Giunte nominano ciascuna un delegato;

— se i comuni sono più di due ogni Giunta nomina un proprio rappresentante: i rappresentanti convocati in adunanza dal prefetto eleggono fra loro, a scrutinio segreto, i due delegati.

ART. 70. — Quando la bonifica è eseguita dallo Stato, o per concessione dalle provincie e dai comuni, i due delegati dei proprietari interessati sono nominati fra i proprietari stessi nel modo seguente:

a) se i proprietari non sono riuniti in consorzio, i due delegati sono nominati dall'assemblea generale dei proprietari, a norma degli art. 21, lett. d), 22, 23, 24 e 25;

b) se i proprietari costituiscono uno o più consorzi, i due delegati sono eletti dalle rappresentanze consorziali con le norme di cui all'art. 69;

c) se non tutti i proprietari appartengono a consorzi, ogni deputazione consorziale nomina un rappresentante ed i proprietari non consorziati ne nominano tanti quanti ne sono indicati nel manifesto prefettizio. I rappresentanti così prescelti eleggono i due delegati secondo le prescrizioni dell'art. 69, ultimo capoverso.

Nei casi di cui alle lettere a), c), se per il grande numero dei proprietari o per deficiente viabilità riesce difficile riunire l'assemblea generale, il prefetto, con manifesto, invita i proprietari a presentare all'ufficio comunale, entro un congruo termine, personalmente o per mezzo di persona di loro fiducia, una scheda in busta chiusa coi nomi dei due delegati. All'atto della presentazione si debbono apporre sulla busta la data e le firme dell'esibitore e dell'impiegato incaricato. Trascorso il termine fissato, i sindaci inviano gli atti al prefetto, che, con l'assistenza di due consiglieri provinciali, provvede, in seduta pubblica, alla apertura e allo spoglio delle schede in giorno e luogo da designarsi previamente nel manifesto.

In tutti i casi sono proclamati i due fra i proprietari interessati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

ART. 49. — La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di delegato, alla visita locale di legge. Qualora la rappresentanza del consorzi non intervenga, la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori.

Per accertare il compimento della bonifica, la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto nei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto.

La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento di competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti.

Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati.

In caso contrario, o completate le opere, la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al presidente del consorzio, assegnando un congruo termine per le osservazioni od opposizioni.

ART. 50. — Trascorso il termine di cui al precedente articolo, il Ministero, sentita sulle opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere. Tale decreto è notificato al presidente provvisorio o definitivo del consorzio e inserito nel bollettino degli annunci legali della provincia.

Decorso quindici giorni dalla notifica, il consorzio costituito è responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza, anche se nel frattempo abbia rifiutato o non siasi curato di riceverne la materiale consegna dall'Ufficio del genio civile.

CAPO V. — Funzionamento dei consorzi

ART. 51. — I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti.

Al consorzi sono applicabili:

a) gli articoli 188 e 193, 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164;

b) l'articolo 194, nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero;

c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongono altrimenti per le deliberazioni dell'assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.

ART. 52. — I delegati e amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali che regolano altresì i casi di nuove elezioni.

Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute.

ART. 53. — Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto ruolo di contribuenza.

In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

ART. 54. — Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell'art. 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale, dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano.

ART. 55. — I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica sono approvati dall'ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di L. 12.000 e dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'ingegnere capo, negli altri casi.

Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti.

Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare, anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.

ART. 56. — I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero.

Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'ingegnere capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.

ART. 57. — Almeno una volta ogni biennio il Ministero fa esaminare, per mezzo dei propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e controllare la regolarità delle spese e delle entrate, in relazione agli impegni assunti, ai bilanci approvati ed agli interessi degli Enti che contribuiscono nelle spese.

ART. 58. — Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, a termini degli articoli 56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento ordinario dell'amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;

3) la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa;

4) il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilato a' termini degli artt. 12 e 13.

I documenti di cui al n. 2) non occorrono, quando la domanda è presentata da un'associazione volontaria di province o comuni interessati o dal consorzio speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.

ART. 37. — Prima di fare la domanda a' termini del precedente articolo, il richiedente può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massima, corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo. Il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima, salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione.

ART. 38. — Il prefetto, accertata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio del Genio civile che, verificato il progetto tecnico esecutivo ai termini dell'art. 10 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche, la quale ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti all'accoglimento della domanda, dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del prefetto.

La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione, quando sugli atti stessi si sieno pronunciati favorevolmente tutti gli interessati.

ART. 39. — Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di poter accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del tesoro, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati:

a) sulle opposizioni e sui reclami presentati;

b) sull'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi a), d) dell'art. 34 quando già non abbia avuto luogo a' termini dell'art. 16;

c) all'approvazione del progetto tecnico;

d) all'approvazione del progetto economico;

e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l'incominciamento e la ultimazione dei lavori;

f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato in conformità dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente.

Nei casi di cui al capoverso b), se l'accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale, la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente, a termini dell'articolo 36, n. 2, e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico.

ART. 40. — Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, la concessione è dichiarata priva di effetto.

Il concessionario, con nuove deliberazioni, a termini dell'art. 36, può chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.

ART. 41. — Il prefetto dispone la pubblicazione:

a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte espropriate;

b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificatisi nell'applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico già definitivamente approvato.

Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici.

ART. 42. — Salvo il caso di cui all'art. 34 lett. d), l'obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo.

ART. 43. — Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte per i lavori di conto dello Stato, le condizioni all'atto di concessione, il progetto approvato ed il relativo capitolato.

Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli articoli 56, 57 e 58.

Terminato l'appello, sono ammessi a votare gli interessati sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se non si trovano nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente fa il computo dei voti. Con l'esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio, e quelli che li ottennero dai contrari.

Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21, quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale, ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietari non consorziati, questi procedono con le stesse norme; alla discussione del disegno di statuto ed alla sua deliberazione per appello nominale, proseguendo, ove occorra, la discussione in sedute successive stabilite dal presidente dell'assemblea.

ART. 25. — Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina, avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre sezioni; indi toglie la seduta.

Nel giorno successivo tutti i presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gli interessati.

Letti i verbali delle adunanze delle varie sezioni, e fatto il computo generale dei voti, il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

ART. 26. — Il Presidente dell'assemblea o della prima sezione invia immediatamente al prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati, restituendo quelle che non furono distribuite.

I presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anch'essi al prefetto i verbali delle assemblee generali.

ART. 27. — Il prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi.

In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione.

Con lo stesso manifesto il prefetto:

a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto; se intervenuta nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21;

b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato, promuove su esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici, convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti.

La notizia dell'approvazione del disegno di statuto nei casi indicati alla lettera b) è pubblicata dal prefetto.

Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione dello Statuto, se intervenuta, i certificati della pubblicazione, ed i reclami eventualmente presentati sono dal prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, con un rapporto sulla regolarità della procedura seguita e sul merito delle opposizioni.

ART. 28. — Il Ministero, udito quando si vieno opposizioni di ordine tecnico, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio speciale, e, ove occorra, provvede con suo decreto all'approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche, statuendo sui reclami.

I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso.

ART. 29. — Se lo statuto non fu proposto dal promotore del consorzio, ovvero se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal più anziano dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere:

a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il luogo più opportuno nella provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso;

b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale, proporzionate alla somma degli interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori;

c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto o in parte a tale consiglio i poteri della assemblea. La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni;

d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che si curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente,

ART. 118. — L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

ART. 119. — La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno in cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.

ART. 120. — Se la Deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti articoli 113 e 114, il prefetto nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziale all'esattore o agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia del caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

ART. 121. — L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazione con un deposito di denaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.

Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del prefetto.

ART. 122. — L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidato dallo Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo Statuto del consorzio.

La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.

ART. 123. — Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato ai termini dell'art. 121 del presente regolamento e risponde di ogni danno e spesa.

ART. 124. — Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reinte-

grarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene all'uopo indirizzato.

Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l'invito è stato notificato.

Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la Deputazione amministrativa promuove dal prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina in via provvisoria, di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.

Se la Deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il prefetto può prenderli d'ufficio.

ART. 125. — Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello Statuto del consorzio, nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata.

Può però lo Statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.

ART. 126. — L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

In caso di ritardo del versamento anzidetto ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'Amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.

ART. 127. — Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.

ART. 128. — Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al prefetto per i provvedimenti di sua competenza a' termini dell'art. 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

ART. 129. — In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.

l) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o incespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

ART. 134. — Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle palificazioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza di bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione delle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica tendente a sovralzare le

dette parate e gli sfioratoi, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta o permessa;

h) l'apertura di nuove gore, per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

ART. 135. — Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h), e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 134 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

ART. 136. — La concessione e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

ART. 142. — Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque e dell'ammenda non superiore a L. 500, a termini dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865, allegato F sui lavori pubblici.

ART. 143 (1). — Le pene pecunarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1) l'ammenda da lire 20 a lire 150 per avere eseguito lavori atti o fatti per quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi o dal divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di dare la concessione;

2) l'ammenda da lire 10 a lire 100 per avere eseguito lavori, atti o fatti, per quali occorre la preventiva licenza ai sensi del sopracitato articolo, e per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;

3) l'ammenda da L. 0,50 a L. 5, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinti delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. Nel caso però di una sola pecora l'ammenda non può essere minore di una lira, e qualunque sia il numero delle bestie l'ammontare totale dell'ammenda non può eccedere le lire 300.

Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

ART. 144. — Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente articolo di regolamento, agli ordini o diffe dell'autorità o ente competente, di che all'art. 136, e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F sui lavori pubblici.

ART. 145. — La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza, che possono essere revocate,

(1) V. legge 18 ottobre 1948, n. 1291, a pag. 191 e segg.

salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.

ART. 146. — E' a favore dell'agente che ha elevato la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.

All'uopo il prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.

ART. 147. — Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

ART. 148. — Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettera a), b), c), d), g) e k) e dell'art. 141 s'intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavori; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

ART. 149. — I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, nonché dai carabinieri reali.

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle provincie, dai comuni e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare il giuramento di innanzi all'ingegnere capo del Genio Civile della provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.

ART. 150. — I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- 1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- 2) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
- 3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
- 4) il nome, cognome, domicilio e residenza abituale, e la qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se pre-

con la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.

CAPO III. — Disposizioni speciali

ART. 159. — Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati Governi, in tutto ciò che è previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente locale:

a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni;

b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione del R.R. Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali del R.R. Lagni. Per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e per i modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed effittuari delle gore (fusari) di macerazione.

Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del precedente titolo.

ART. 160. — Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.

TITOLO VII. — Disposizioni varie

ART. 161. — Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata, giusta l'art. 62 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire.

ART. 162. — I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.

Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta, la condizione che il contratto cessa di pieno diritto:

a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12 lett. b) quando all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente;

b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell'articolo 14 del testo unico della legge 22 marzo 1900, numero 195.

ART. 163. — Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, a termini dell'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di L. 150 mensili.

Ricevono pure una indennità mensile, variabile da L. 30 a L. 60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.

ART. 164. — Le disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che, ai termini del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a carico complessivo dello Stato, della Provincia e del Comune di Roma e dei proprietari interessati.

ART. 165. — Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo Stato nell'agro romano, si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente regolamento.

ART. 166. — Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del Genio civile.

In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifiche ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave, prefiggendo il termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento.

Quando è stata presentata la domanda di sussidio giusta l'articolo 3, capoverso ultimo, della legge 7 luglio 1902, il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che

La ripartizione dei fondi è effettuata con i criteri previsti dal citato art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1975, n. 17.

Per l'assistenza scolastica agli alunni delle zone terremotate del Friuli, ospitati in Comuni della Regione Veneta, è stanziata la somma di L. 100 milioni, da prelevare dal fondo stanziato al primo comma.

A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari a copertura delle spese dai Comuni stessi sostenute per gli interventi di cui al comma precedente.

Art. 2. L'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 viene così integrato:
« Ai Comuni ove hanno sede principale gli istituti professionali di Stato vengono, in aggiunta ai fondi di cui ai commi precedenti, erogati contributi per l'assistenza agli alunni frequentanti detti Istituti.

Il piano di ripartizione è predisposto dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale con le stesse scadenze, anche per quanto riguarda l'erogazione, previste nei commi precedenti.

Per la predisposizione del piano si terrà conto della necessità di servizi collettivi di assistenza scolastica dei vari istituti.

Resta a carico del comune di residenza dell'allunno ogni intervento individuale a norma dell'art. 4, lettera b), della presente legge.

L'assistenza scolastica prevista per gli alunni degli Istituti professionali di Stato è integrativa di quella dovuta dai Comuni a norma della presente legge ».

Art. 3. L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, viene così integrato:
« Per far fronte agli oneri per l'assistenza agli alunni degli istituti professionali di Stato è autorizzata annualmente la spesa di L. 500 milioni ».

Art. 4 e seg. (Omissis) (*).

(*) Riguardano stanziamenti di spesa.

REGIONE VENETO

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 9 (in Boll. Uff. del Veneto, 2 febbraio, n. 6). — Norme interpretative ed integrative della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52.

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
Il Presidente della Giunta regionale:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. All'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 (1), viene aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione dei piani di cui al primo e secondo comma del presente articolo la concessione all'impianto e all'esercizio di funicoliari terrestri e di funivie di ogni tipo può essere accordata dai rispettivi enti concedenti, purché nello strumento urbanistico comunale regolarmente approvato, siano previste le relative zone da valorizzare mediante la costruzione di impianti funiviari di ogni tipo ».

Art. 2. All'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, viene aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione dei piani generali di sviluppo delle Comunità montane, la vigilanza per i singoli impianti sulla regolarità dell'esercizio prevista al punto c)

(1) V. Lex 1975, parte III, p. 1207.

dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, è esercitata per delega dall'ente concedente ».

Art. 3. Nell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sono soppressi le parole « in conto interesse »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente:

« Il contributo regionale non può superare il 6% annuo per 10 anni dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 4. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, è soppresso e sostituito dal comma seguente:

« Il contributo regionale è liquidato ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale ».

Art. 5. Dopo l'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, è inserito il seguente art. 7-bis:

« Le opere realizzate con i contributi di cui alla legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, sono vincolate per 10 anni alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a spese del beneficiario.

Esso ha effetto anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente a qualsiasi titolo la disponibilità dell'impianto.

Il Presidente della Regione sentite le Comunità montane interessate può autorizzare con proprio provvedimento, anche prima che scadano i termini di cui sopra, il mutamento della destinazione o il mutamento dell'ubicazione dell'impianto quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa. Dalla data di tale autorizzazione cessa l'erogazione del contributo regionale, anche prima della scadenza decennale.

Il contributo concesso è commisurato alla spesa accertata in sede di collaud.

La concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) venga mutata la destinazione dell'impianto prima che scadano i termini previsti, salvo quanto disposto al secondo comma del presente articolo;

c) vengano apportate agli impianti ammessi al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Art. 6. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, può essere concesso per opere ed impianti iniziati o da iniziare dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52.

Il contributo può essere concesso, anche per opere ed impianti progettati prima della data suddetta, limitatamente alle opere di completamento eseguite dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, purché per dette opere sia stata presentata nei termini prescritti, domanda di contributo ai sensi della legge regionale 52/1975.

La data di inizio dei lavori e l'ammontare di spesa delle opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52, deve essere certificata dall'ente concedente.

REGIONE VENETO

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (in Boll. Uff. del Veneto, 2 febbraio, n. 6). — Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Commissario del Governo ha apposto il visto;
Il Presidente della Giunta regionale:

TITOLO VI
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
CAPO II
DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Art. 93.

Autorità competenti.

1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:

a) Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

c) Ministero della sanità: articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

d) Ministero del commercio con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

e) Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

h) enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;